

CLXXVI

TORNATA DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1901

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Disegni di legge (Discussione):	
Istituzione di un Ufficio del lavoro:	
CABRINI	Pag. 6420
COLAJANNI	6417
DI SCALEA	6414
LUZZATTI (relatore)	6416-22
Pensioni civili e militari (Approvazione)	6414
Giuramento del deputato CALISSANO	6406
Interrogazioni:	
Divieto di un comizio a Berra di Copparo:	
LOLLINI	6401
RONCHETTI (sotto-segretario di Stato)	6100
Vendita del chinino:	
DONATI	6404
MAZZIOTTI (sotto-segretario di Stato)	6403
RONCHETTI (sotto-segretario di Stato)	6403
Mozioni (Lettura):	
Provvedimenti per Napoli (LUZZATTI L. e SALANDRA)	6425
Osservazioni e proposte:	
Mozioni:	
DE MARTINO	6426
LUZZATTI L.	6426
SALANDRA	6426
ZANARDELLI (presidente del Consiglio)	6426
Modificazioni postali:	
GALIMBERTI (ministro)	6427
Interrogazioni:	
Ufficiali subalterni:	
PONZA DI SAN MARTINO (ministro)	6402
SANTINI	6403
Proposte di legge:	
Comune autonomo di Dormello e Dormelletto:	
GIOLITTI (ministro)	6406
PODESTÀ	6405
Casellario giudiziale (Seguito della discussione)	
CIMORELLI	6410
COCCO-ORTU (ministro)	6410
LUCCHINI L. (relatore)	6407-12-13
MANNA	6410-13
NOCITO	6412
Relazione (Presentazione):	
Alcool industriale (VALLI E.)	6407
Votazione segreta (Risultamento):	
Conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare	
Tombola telegrafica a favore di tre Asili di beneficenza	6425
Approvazione della spesa straordinaria di lire 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie	6425

La seduta comincia alle ore 14.5.

Pavia, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di salute: l'onorevole Cottafavi e l'onorevole Afan de Rivera di giorni 8.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

Presidente. Passiamo all'ordine del giorno, il quale reca: Interrogazioni.

Debbo avvertire la Camera che l'onorevole Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici, ha dovuto partire da Roma, quindi prega gli onorevoli interroganti di posporre le loro interrogazioni. Così rimarranno posposte quelle dell'onorevole Credaro e dell'onorevole Cottafavi. Parimente dovrà rimandarsi quella dell'onorevole Cabrini al ministro degli affari esteri.

La prima interrogazione dunque è quella dell'onorevole Grassi-Voces al ministro dell'interno « sui luttuosi avvenimenti di Capo Molini (Acireale) in seguito al conflitto tra carabinieri e scioperanti e sulle conseguenti responsabilità. »

(Il deputato Grassi-Voces non è presente).

S'intende ritirata.

Viene poi quella dell'onorevole Lollini al ministro dell'interno « per sapere le ragioni per cui a Berra di Copparo è impedito l'esercizio del diritto di riunione e le autorità di pubblica sicurezza hanno adottato di fronte ai cittadini un atteggiamento provocatorio. »

C'è anche l'altra interrogazione dell'onorevole Melli al ministro dell'interno « circa la grave agitazione di carattere più politico che economico, artificiosamente mantenuta

tra i lavoratori della terra, nel Copparese, con turbamento profondo dell'accordo tra proprietari e contadini, necessario allo svolgimento dell'industria agricola, e con pericolo serio per la pace sociale. »

Ronchetti, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Questa è diversa dell'altra.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno, ha facoltà di rispondere a queste due interrogazioni.

Ronchetti, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Dovrei rispondere alle interrogazioni dell'onorevole Lollini e dell'onorevole Melli, ma quella dell'onorevole Melli è diversa dell'altra dell'onorevole Lollini; perchè l'interrogazione dell'onorevole Lollini riflette un fatto specifico avvenuto nella provincia di Ferrara, mentre l'interrogazione dell'onorevole Melli riflette il carattere della agitazione sorta e mantenutasi in quella Provincia, e la condotta seguita dal Governo di fronte a tale situazione generale di quella regione.

Rispondo dunque unicamente all'interrogazione dell'onorevole Lollini.

Nel Ferrarese, durante tutto il movimento economico di quest'anno, si sono tenuti moltissimi comizi pubblici, ed anche attualmente in quella Provincia non c'è, si può dire, giorno festivo che non vi si tenga qualche comizio pubblico sulle piazze, nei campi, nelle vie, parlando i conferenzieri ad operai ed a lavoratori della terra.

Di regola, adunque, nessun divieto di questi comizi, tenuti anche nelle pubbliche piazze e nei campi.

Ciò non ostante il Governo non si è precluso l'adito di opporre il veto a determinati Comizi che si volessero tenere nelle pubbliche piazze, o in pubblici luoghi; ma con ciò non ha mai creduto di violare il diritto di riunione, del quale si è sempre manifestato così geloso custode. Non fece e non fa altro che tradurre in pratica una dottrina, che è stata anche applaudita, od almeno riconosciuta altamente liberale, dagli egregi colleghi che siedono sui settori estremi della Camera.

Ricordo infatti con grande compiacimento dell'animo, di aver udito da questi estremi settori moltissime volte lodare il programma che, in materia di riunione, svolse l'illustre uomo, che ora è presidente del Consiglio, nella memorabile giornata del 20 marzo dell'anno scorso. In quell'occasione, nella sua qualità di deputato, di-

fendendo il diritto di riunione di fronte a provvedimenti governativi che ne erano la negazione, svolgeva un ordine del giorno così concepito:

« Il diritto di riunione riconosciuto dall'articolo 32 dello Statuto non è soggetto a divieto preventivo, quando non si tratti di riunioni all'aperto. »

Il che voleva dire che egli riteneva intangibile il diritto di riunione, eccetto quando si trattasse di riunioni che si volessero tenere all'aperto. In questo caso, ma soltanto in questo caso, riconosceva il diritto del Governo al divieto preventivo dei Comizi.

Ora, il Governo attuale lasciando libertà assoluta di riunione e limitandola soltanto nel caso di riunioni all'aperto, non ha fatto che attuare il programma sostenuto quando gli uomini che lo compongono erano semplici deputati.

Perchè la Camera sa che specialmente a questo tiene Giuseppe Zanardelli, e tengono tutti i suoi colleghi, alla coerenza delle loro opinioni ed alla corrispondenza degli atti di Governo alle opinioni sempre professate.

Resta adunque da vedere soltanto, se i divieti parziali dati ai Comizi all'aperto, avevano o non avevano una ragione d'essere. E veniamo al caso speciale che ha dato luogo alla interrogazione dell'onorevole Lollini, certo ispirata dal nobilissimo sentimento di difendere i diritti statutari. (*Si ride*).

Il divieto lamentato dall'onorevole Lollini, è stato dato a Comizi che si dovevano tenere nel comune di Copparo, forse il più grande Comune del Regno. Ora appunto nel comune di Copparo si sono tenuti, come ho detto dianzi, moltissimi Comizi all'aperto. Ma nella prima metà di novembre venivano denunciati dei Comizi che dovevano aver luogo in varie frazioni di quel Comune, il diciassette se ne doveva tenere uno a Berra, il diciotto, nella mattinata, a Ambrogio e più tardi (perchè il conferenziere era animato in quei giorni da grande fervore) a Formignana. Se non che in quel momento v'era una grande, straordinaria agitazione fra gli operai e contadini, proprio nel comune di Copparo e, circostanza che rendeva più grave questa agitazione, partecipava ad essa vivacemente la lega femminile. (*Si ride*). Naturalmente se ne preoccupò il delegato di pubblica sicurezza del comune di Copparo e credette, ben inteso d'accordo col prefetto, di vietare quei Comizi all'aperto, ritenendo che potes-

sero essere causa di turbamento dell'ordine pubblico. Ora trattandosi di Comizi che si dovevano tenere all'aperto, come già ho avuto l'onore di dire, ben potevano, per ragioni di ordine pubblico, essere vietati.

Avvertasi che il Comizio che si doveva tenere nel giorno 18 a Formignana non era neppure stato denunziato regolarmente; perchè la denuncia non era stata data, e soprattutto non portava le firme dei promotori, come è richiesto dall'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza e più esplicitamente dall'articolo 1 del relativo Regolamento.

Se non che il delegato di Copparo venne a sapere che, malgrado il divieto di questi Comizi, si volevano ugualmente tenere; e, naturalmente, diede quelle disposizioni che erano necessarie perchè l'ordine da esso dato non venisse violato.

Ad Ambrogio, infatti, si tentò di tenere il Comizio pubblico fissato per le ore dieci, ma vista comparire la forza pubblica, se ne dimise il pensiero, e si pensò di tenere lo stesso Comizio verso le ore 15, non più sulla pubblica piazza, ma in luogo aperto al pubblico. Se non che, oltre che mancava la legale denuncia di questo nuovo Comizio, si trattava in realtà di un altro Comizio pubblico: i biglietti di accesso alla località del Comizio non erano nominativi, gli accorsi con questo biglietto erano parecchie centinaia, forse settecento, e la località era tale che chi parlava, faceva udire il suo discorso anche a chi era fuori di esso. Il delegato di pubblica sicurezza accorse e sciolse l'adunanza contestando ai promotori la contravvenzione all'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza per mancata denuncia. Gli intervenuti al Comizio uscirono dal luogo ove eransi radunati, e poichè dopo non si scioglievano, furono invitati a separarsi colle consuete intimazioni di legge, ciò che avvenne (lo dico anche ad onore della popolazione di Ambrogio e di coloro che assistevano al Comizio) senza il menomo tumulto, in modo pacifico.

Si procedette bensì all'arresto il giorno dopo, di un tale che aveva resistito alla forza pubblica; ma fu questo un fatto assolutamente isolato.

Così stando le cose, io vorrei proprio fare appello non alla cortesia dell'onorevole interrogante, ma alla serenità della sua mente (che è sempre serena), e domandargli: crede proprio che, da parte del Governo, ci siano gravi torti per lo sciogli-

mento di questo comizio, quando se ne sono permessi tanti e tanti? Non gli pare che il fatto di aver concesso costantemente la più assoluta libertà di questi comizi, anche all'aperto, nel Ferrarese, sia la prova più evidente che, da parte del Governo, c'è il desiderio di concedere le maggiori libertà, a tutti i partiti, quando si tratti di discutere dell'organizzazione operaia e del movimento economico d'una provincia? Ma appunto per ciò, non gli pare che, se, in un caso speciale, ha proibito un comizio, deve averlo proibito perchè convinto dell'assoluta necessità di proibirlo a tutela dell'ordine pubblico? Ora se questo è, se questo deve ragionevolmente ritenersi, se il diritto in massima di vietare un comizio all'aperto non può negarsi, mi permetta ch'io confidi che concluderà che noi, costantemente rispettosi del diritto di riunione, non l'abbiamo, neppure nel caso in esame, violato. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Lollini ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

Lollini. Io rifuggo da qualsiasi forma di esagerazione; e non posso quindi non riconoscere che, in generale, il Governo attuale fa, in materia di pubbliche libertà, qualche cosa di diverso e di meglio di quello che si è fatto dai Governi precedenti; ma non credo che si possa consentire con l'onorevole sotto-segretario di Stato, il quale dal fatto che generalmente la libertà dei cittadini di riunirsi e di organizzarsi è rispettata, crede di poter trarre un argomento per meritare, senz'altro, l'assoluzione per quelle violazioni che, a quando a quando, il Governo va commettendo.

Io non so se quelle parole d'un discorso dell'onorevole presidente del Consiglio, allora semplice deputato, che sono state citate qui, abbiano avuto il plauso di questa parte della Camera. Se io le avessi ascoltate non le avrei certo applaudite, perchè v'è in esse una limitazione che contrasta in modo diretto e preciso con le disposizioni della legge. Io domando a quale disposizione di legge attinga il Ministero la facoltà di impedire le riunioni all'aperto. Consulti pure l'onorevole sotto-segretario di Stato la legge di pubblica sicurezza e tutto l'altro armamentario della legislazione nostra, e non vi troverà di sicuro disposizione alcuna che autorizzi un fatto simile.

Le piazze, le vie delle città e dei paesi, per ciò che riflette la polizia, sono sotto la

giurisdizione delle autorità comunali ed in nessuna maniera dell'autorità politica; e se la viabilità ed il diritto dei cittadini al libero transito possono essere in qualche modo turbate da una riunione tenuta all'aperto, non è l'autorità di pubblica sicurezza che ha diritto di intervenire per regolare e disciplinare l'uso dei vari diritti, ma è l'autorità municipale.

L'autorità di pubblica sicurezza non ha altra facoltà dalla legge che quella di sciogliere un Comizio nel quale si commettano reati o si emettano grida sediziose, e di impedire che sia tenuto, quando non ne sia data preventiva partecipazione all'autorità medesima 24 ore prima. Nessun'altra facoltà spetta per legge all'autorità di pubblica sicurezza.

Ora, sia pur vero, e non può negarsi, che in generale il Governo è rispettoso del diritto di riunione, noi però dobbiamo esprimergli tutto il nostro biasimo ogni volta che a questo diritto attenti, come nel caso attuale. Per ciò che riflette poi il comune di Copparo, al quale si riferisce in modo speciale la mia interrogazione, io debbo deplorare più particolarmente che da parte del Governo si menomi la libertà dei cittadini, perchè a Berra di Copparo, dove fu sparso sangue di proletari inermi e innocenti, là il Governo avrebbe avuto maggior dovere di dimostrare che è stata quella una dolorosa accidentalità, attribuibile esclusivamente alla mancanza di equilibrio e di calma in chi era preposto a quel drappello di soldati.

Ma pur troppo il precedente stesso che si ebbe in questa Camera e nell'altro ramo del Parlamento dell'approvazione incondizionata di quel fatto, che rappresenta una delle più grandi e dolorose iniquità che sieno state consumate nella vita pubblica del nostro paese, mostra come, lungi dallo attingere da quel doloroso incidente un impulso ad un maggior rispetto delle libertà cittadine per evitare che fatti consimili possano ripetersi, il Governo persevera in quei metodi di diffidenza che costituiscono sempre un pericolo e che nel caso attuale sono pure smentiti, come tutti, ed anche lo stesso sotto-segretario di Stato, riconoscono, dal contegno calmo e tranquillo della popolazione di fronte agli stessi soprusi ed abusi dell'autorità politica.

Presidente. Onorevole Lollini, i cinque minuti sono passati...

Lollini. Ancora un momento.

Presidente. Conchiuda.

Lollini. Conchiudo dicendo all'onorevole sotto-segretario di Stato che quello che vi è di più penoso in tutto questo è che i rappresentanti delle classi padronali dicono che hanno finalmente vinto mandando a Roma una loro Commissione, e le autorità politiche assicurano che gli ordina di proibizione a Berra di Copparo sono venuti dall'alto, cioè da Roma; ed è questo quello che rende più grave e pericolosa la situazione in quel Comune e che dovrebbe richiamare la sollecitudine ed un pensiero più avveduto da parte del Governo; perchè mi preme di avvertirlo, non si tratta di un fatto isolato, ma di tutto un sistema che si manifesta in tutti gli atti della pubblica sicurezza. E se non bastasse quello che ho accennato...

Presidente. Onorevole Lollini!

Lollini. Ho subito finito, signor presidente. Se non bastasse quello che ho accennato intorno a quel delegato di pubblica sicurezza, Pappalardo, che fino dalla scorsa estate ha dato prova di poca temperanza e di poco senso civile, potrei accennare ad una lettera che ho ricevuta da un'egregia persona, nella quale si dice: « Si è stanchi tutti e si è decisi a farla finita facendoci magari arrestare. » (*Rumori — Commenti*).

Onorevole sotto segretario di Stato, tenga conto di queste parole e veda di impedire, col suo intervento, che possano nascere quei disordini che non sono certo nei voti del Governo nè nei nostri, ma che potrebbero essere la conseguenza di un'azione meno che riguardosa verso i diritti dei cittadini da parte di chi è preposto ai pubblici poteri.

Presidente. Così è esaurita la interrogazione dell'onorevole Lollini.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Santini, al ministro della guerra, « per conoscere se intenda avvisare ad efficaci provvedimenti per la carriera degli ufficiali subalterni. »

Ponza di San Martino, ministro della guerra. Il 27 novembre presentai al Senato un disegno di legge inteso a provvedere alle speciali condizioni di avanzamento in cui si trovano oggi gli ufficiali subalterni di fanteria. Io prego quindi l'onorevole Santini di rimandare questa questione all'epoca in cui verrà in discussione alla Camera questa legge, la quale io spero verrà presto.

Presidente. L'onorevole Santini consente?
Santini. Consento.

Presidente. Verrebbe ora l'interrogazione dell'onorevole Aprile al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere perchè, malgrado le dichiarazioni fatte alla Camera, non abbia ancora provveduto all'apertura del concorso alla cattedra di ordinario in filosofia del diritto della Università di Bologna. »

(L'onorevole Aprile non è presente).

Questa interrogazione s'intende decadata.

Viene allora la interrogazione dell'onorevole Donati, ai ministri dell'interno e delle finanze, « per sapere se e quando daranno le necessarie disposizioni per la vendita del chinino alle rivendite di sali e tabacchi secondo la legge 22 dicembre 1900, n. 505. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per l'interno.

A questa interrogazione dell'onorevole Donati risponderà più specialmente il mio collega sotto-segretario di Stato per le finanze.

Per quel che riguarda il Ministero dell'interno, la legge del 23 dicembre 1900 assegna ad esso un compito molto limitato: esprimere il suo voto sul regolamento per l'esecuzione di quella legge; esaminare ed approvare i sali di chinino presentati dai concorrenti per la fornitura dello Stato; vigilare, quando attuata, nei rapporti sanitari la rivendita del chinino.

Quanto alla parte assegnataci per la compilazione del regolamento, dichiaro che il Consiglio Superiore di sanità, appena ebbe lo schema di regolamento predisposto dal Ministero delle finanze, ha dato il voto richiesto.

Quanto all'esame dei sali di chinino, il Consiglio Superiore di sanità lo ha compiuto con quella massima sollecitudine che era possibile. Si trattava infatti di un esame che importava lunghe indagini dovendosi esaminare i campioni di tutti i concorrenti per constatare se i sali di chinino erano rispondenti alla farmacopea ufficiale, se erano di qualità purissima, con l'indicazione del diverso grado di purezza per stabilire una graduatoria anche fra i sali riscontrati puri e rispondenti alla farmacopea. Ora a giudizio dei tecnici, tenuto conto delle difficoltà che siffatto esame dovette incontrare, l'esame fu fatto bene e in un tempo relativamente breve.

Finite le analisi dei sali, cessava il compito assegnato al Ministero dell'interno e per esso al Consiglio Superiore di sanità.

Però il Ministero si preoccupò del ritardo che si frapponeva all'effettiva esecuzione della legge, e non mancò di sollecitare dal Ministero delle finanze l'adozione di un temperamento che fosse un inizio dell'applicazione della legge, salvo a provvedere definitivamente più tardi col ripetere la gara per l'aggiudicazione delle forniture dello Stato.

Il Ministero dell'interno cercò anche di supplire alla temporanea mancata applicazione della legge. A tal uopo, per quanto il bilancio glielo permetteva, fece distribuire sussidi in danaro o in chinino nelle località ove era più necessario; e agevolò ai Comuni delle zone malariche l'acquisto del chinino di ottima qualità fornito dalle farmacie militari, dato a prezzo di costo, mercè il concorso del Ministero della guerra.

Per parte nostra quindi abbiamo la coscienza di aver adempiuto al nostro dovere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze.

Rispondendo all'onorevole Donati darò subito a lui ed alla Camera tutte le notizie relative all'esecuzione di questa interessante legge dello Stato. L'Amministrazione ha posto ogni sollecitudine perchè la legge venisse attuata, e si potessero ottenere quei benefici che da essa si attendevano. Pubblicata la legge il 23 dicembre 1900, fu tosto compilato il regolamento, ma per avere in merito il parere del Consiglio di Stato, l'avviso del Consiglio dei ministri e per le altre formalità, occorse qualche tempo, cioèchè la pubblicazione avvenne soltanto il 23 marzo 1901.

L'Amministrazione indisse il 31 dello stesso mese una licitazione per la fornitura del chinino; si presentarono cinque concorrenti, dei quali quattro non si resero esatto conto delle condizioni del capitolato, e fecero delle offerte evidentemente inammissibili, in modo che l'Amministrazione si trovò di fronte ad un solo concorrente. Perciò, siccome lo scopo dell'Amministrazione non era soltanto quello di ottenere un ribasso di prezzo, ma anche quella concorrenza che avesse potuto garantire una buona fornitura di chinino, credette utile annullare questa prima licitazione. Ne fu indetta una seconda in data del 10 aprile, alla quale

pure intervennero cinque concorrenti. L'Amministrazione, in base alle offerte, procedette alla aggiudicazione a favore del migliore offerente, riservando naturalmente, come era prescritto nel capitolato, l'approvazione di quei campioni dei vari sali di chinino, presentati dalla ditta che aveva fatto la migliore offerta.

Ora avvenne che il Consiglio superiore di sanità, dopo l'analisi fatta sopra tre di questi campioni, cioè sui sali di idroclorato, di bisolfato e di solfato di chinino, trovò che soltanto uno di essi poteva essere accettato. Allora l'amministrazione dovette esaminare se, nel concetto della legge, la fornitura dei vari sali di chinino dovesse essere unica, oppure ripartita per ciascuno di questi sali e riconobbe che per le disposizioni della legge stessa e del regolamento la fornitura doveva essere unica.

Tralascio un'altra serie di considerazioni tecniche per le quali l'Amministrazione, in appoggio di questo concetto principale che la fornitura dovesse essere unica per tutti e tre i sali, credette dichiarare non essersi verificata la condizione alla quale era subordinata l'aggiudicazione: anche questa seconda volta l'aggiudicazione fu annullata.

Si era così ad una stagione abbastanza avanzata, quando sarebbe stato assai utile per l'imperversare della stagione malarica, affrettare la somministrazione del chinino. Allora, di pieno accordo col Ministero dell'interno, e specialmente con la Direzione generale di Sanità, si pensò di commettere a quella ditta che aveva fatto la migliore offerta una fornitura di 500 chilogrammi di solfato, per il quale sale il Consiglio superiore di sanità aveva dato la sua approvazione. La fornitura fu fatta, ma quando si andò per analizzare un campione di questo sale fornito, il Consiglio superiore di sanità ebbe a riscontrare purtroppo che anche questo campione non poteva essere approvato, cosicché l'Amministrazione, con tutto il suo buon volere, non poté eseguire la legge come era suo desiderio.

Questi fatti hanno richiamato l'attenzione dell'amministrazione medesima su varie disposizioni, sia della legge sia del regolamento, che presentano all'atto pratico difficoltà abbastanza gravi, quelle stesse difficoltà per cui la legge non ha potuto avere ancora esecuzione.

In vista di ciò, il Ministero delle finanze,

con due note, una del settembre scorso e l'altra del successivo ottobre, si è rivolto al Consiglio superiore di sanità per formulare vari quesiti di indole tecnica. I quesiti sono i seguenti: questa fornitura dei sali di chinino deve essere unica, come noi riteniamo, per i tre sali o può essere ripartita? Deve, a norma della legge, provvedersi alla fornitura di tutti e tre i sali o conviene invece farne una per ciascuno di essi? Dato che si debba fare la fornitura per tutti e tre i sali, in quale proporzione dovrà ciascuno di essi venire fornito? Inoltre, quali disposizioni conviene adottare rispetto al modo di somministrare il chinino, cioè in cartine ovvero in tavolette, dacché il Consiglio superiore di sanità nel suo elaborato rapporto ha notato che, specialmente il solfato, non è solubile nello stato di tavolette e quindi non presenta alcun vantaggio? L'amministrazione ha posto poi al Consiglio superiore di sanità un altro quesito importantissimo: è utile che questo servizio sia disimpegnato dal Ministero delle finanze o non conviene piuttosto affidarlo al Ministero dell'interno?

Tutti sappiamo che quando l'esecuzione delle leggi è affidata a più ministri, facilmente si verificano degli incagli e dei gravi inconvenienti; ora il Ministero delle finanze ritiene di non essere il più adatto a disimpegnare questo servizio. Potrà occuparsi della vendita del chinino come fa per tanti altri generi di produzione dello Stato, ma l'acquisto del chinino e la vigilanza sulla sua confezione nonché tutto ciò che può attere a questo servizio importantissimo meglio può essere affidato al Ministero dell'interno; ora è su questo punto principalmente che si attende l'avviso del Consiglio superiore di sanità.

Quando quell'alto Consesso si sarà pronunciato, l'Amministrazione delle finanze, d'accordo con quella dell'interno, vedrà tutto quello che si possa fare per affrettare la esecuzione della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Donati per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Donati. Ringrazio i due onorevoli sottosegretari di Stato, e specialmente l'onorevole Mazziotti, per le spiegazioni minute che mi hanno voluto dare.

Se fosse presente l'onorevole Celli, che aveva presentato una interrogazione sullo stesso argomento, potrebbe entrare, con la

sua competenza, in quei particolari tecnici forniti or ora dall'onorevole sotto-segretario di Stato, nei quali io naturalmente non lo posso seguire.

Mi limito a notare come questa legge sulla vendita del chinino, che fu approvata dalla Camera *à tambour battant* (e di ciò va dato merito non solo al Governo, ma anche ai proponenti, onorevoli Wollemborg e Sonnino) a un anno di distanza non sia stata ancora posta in esecuzione, tanto che siamo ai primi passi, anzi più indietro, se fosse possibile.

Dalle ultime parole dell'onorevole Mazziotti apprendo che ora c'è quasi un conflitto tra il Ministero delle finanze e quello dell'interno...

Mazziotti, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Non c'è nessun conflitto!

Donati. ...se non si può dire che ci sia un conflitto, è però vero che non si sa da chi debba dipendere l'esecuzione di questa legge, se dal Ministero dell'interno o da quello delle finanze!

Si sono fatti dei concorsi ed a questi hanno partecipato chimici e farmacisti italiani, ma di questi concorsi il primo fu annullato ed il secondo, lo apprendo ora, finì con l'aggiudicazione ad un concorrente della fornitura di un solo sale di chinino; quando si invitò questo aggiudicatario ad inviare una discreta quantità di chinino al Consiglio superiore di sanità, si trovò che non era conforme al campione la merce che era stata mandata.

Tutto ciò è assai poco confortante per la scienza farmaceutica. Ad ogni modo lasciamo queste considerazioni malinconiche ed accolga l'onorevole sotto-segretario di Stato la mia preghiera (parlo a nome di paesi i quali si aspettavano un beneficio, sia pure tenue, dalla esecuzione di questa legge) accolga dunque la mia preghiera; si mettano d'accordo i due Ministeri, si mettano d'accordo col Consiglio superiore di sanità, e se non è possibile trovare in Italia chi fornisca il chinino, lo facciano venire d'onde vogliono, purchè almeno al secondo anno di questa triste campagna malarica, non torniamo qui a deplorare la lentezza nella applicazione di una legge che era stata accolta con tanto favore. (*Bene!*)

Detto questo, ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato, della sua cortese risposta.

Svolgimento di una proposta di legge.

Presidente. Essendo passati i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni, procederemo oltre nell'ordine del giorno, il quale reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Podestà, per costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Dormello e Dormelletto.

L'onorevole Podestà ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

Podestà. Onorevoli colleghi. La maggioranza degli elettori delle frazioni di Dormello e Dormelletto, in comune di Mercurago (Novara), nell'intento di rivendicare la propria autonomia amministrativa ed economica, ottennero dal Consiglio comunale di Mercurago voto favorevole per l'erezione delle frazioni stesse in ente autonomo.

I motivi della domanda sono i seguenti:

a) Il malcontento che ha sempre regnato dal di in cui i due comuni di Dormello e Dormelletto furono, contro la volontà degli abitanti, aggregati al comune di Mercurago, e le conseguenti manifestazioni avvenute talvolta in modo violento e tali da indurre l'autorità governativa a concedere, per ragioni d'ordine pubblico, il trasporto della sede del comune di Dormello e la ripartizione dei consiglieri, e poscia il ripristino della sede di Mercurago con l'istituzione in Dormelletto di un ufficio di stato civile, e finalmente nel 1895 la separazione del bilancio preventivo del capoluogo da quello delle frazioni;

b) La distanza fra la residenza comunale sita in Mercurago e le altre due frazioni, che impedisce ai consiglieri delle frazioni di intervenire normalmente alle sedute consiliari e di prendere perciò conveniente parte ai provvedimenti d'indole amministrativa, finanziaria ed economica del Comune;

c) Il disagio che, per effetto di tale distanza, risentono i frazionisti di Dormello e Dormelletto;

d) Il quantitativo della popolazione, che raggiunge la ragguardevole cifra di oltre 1300 abitanti;

e) La possibilità di provvedere con le proprie entrate e senza maggiore aggravio pei contribuenti alle spese tutte relative ai servizi obbligatori ordinari e straordinari.

Anche la prefettura di Novara si è manifestata favorevole alla domanda presentata dai frazionisti. Tutto ciò dimostra la

ragionevolezza della proposta che mi onoro di sottoporre al vostro esame, colla fiducia che la Camera vorrà favorevolmente accogliere il relativo disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno per dichiarare se acconsenta che sia presa in considerazione questa proposta di legge.

Giolitti, ministro dell'interno. Il Ministero non si oppone che sia presa in considerazione la proposta di legge testè svolta dall'onorevole Podestà.

Presidente. Il Governo adunque non opponendosi, coloro che approvano che si prenda in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Podestà sono pregati di alzare la mano.

(È approvata).

Giuramento.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Calissano, lo invito a giurare. (*Legge la formula*).

Calissano. Giuro!

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare.

Tombola telegrafica a favore dell'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati, della Pia Casa di Patronato pei minorenni e della Pia Casa di rifugio per le minorenni corrigende di San Felice a Ema.

Approvazione della spesa straordinaria di lire 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiari.

Debbo avvertire la Camera, per ciò che riguarda il secondo di questi disegni di legge, quello cioè della tombola telegrafica, che dopo le parole: « Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati, » si deve aggiungere la frase « fondata in Roma » e che dopo le parole: « Pia Casa di Patronato per minorenni » si debbono aggiungere queste altre « fondata in Firenze. »

Dunque l'articolo 1, di questo disegno di legge rimarrebbe così concepito:

« L'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati, fondata in Roma, la Pia Casa di Patronato, pei minorenni, fondata in Firenze, e la Casa di rifugio per le minorenni corrigende di San Felice

a Ema sono autorizzate a tenere in proprio beneficio una tombola telegrafica nazionale per l'ammontare di lire 800,000. »

Se non vi sono osservazioni in contrario, questo articolo rimane così modificato.

Procediamo dunque alla votazione a scrutinio segreto di questi disegni di legge.

Prego l'onorevole segretario di fare la chiama.

Pavia, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abignente — Alessio — Arconati — Arlotta.

Baccaredda — Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Barilari — Barracco — Berenini — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Biancheri — Bianchini — Biscaretti — Bonacossa — Bonin — Bonoris — Borghese — Borsani — Bovi — Bracci — Brizolesi — Bruniati — Brunicardi.

Caldesi — Calissano — Calleri Enrico — Calleri Giacomo — Cantalamessa — Capinna — Capaldo — Caratti — Carboni-Boj — Carcano — Carmine — Casciani — Castelbarco-Albani — Castiglioni — Castoldi — Catanzaro — Cavagnari — Celli — Ceriana-Mayneri — Cerri — Cerulli — Cesaroni — Chiappero — Chiesa — Chiesi — Chimienti — Chinaglia — Cimorelli — Cippelli — Cirmeni — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Coffari — Colajanni — Colonna — Colosimo — Contarini — Cornalba — Cortese — Costa — Credaro — Crespi — Curioni — Cuzzi.

Dal Verme — D'Andrea — Danieli — De Bellis — De Bernardis — De Felice-Giuffrida — Dell'Acqua — De Luca Ippolito — De Marinis — De Martino — De Nava — De Novellis — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Seta — Di Bagnasco — Di Broglio — Di Rudini Carlo — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scallea — Di Stefano — Donadio — Donati — Donnaperina — Dozzio.

Engel.

Facta — Falcioni — Falconi Gaetano — Falletti — Farinet Alfonso — Farinet Francesco — Fazio — Ferraris Maggiorino — Fili-Astolfone — Finardi — Finocchiaro Lucio — Fortis — Franchetti — Francica-Nava — Frascara Giacinto — Fulci Nicolò — Furnari — Fusco — Fusinato.

Galimberti — Galletti — Galli — Galini — Galluppi — Garavetti — Gattorno — Ghigi — Giaccone — Gianolio — Gior-

dano-Apostoli — Giovanelli — Girardi —
Giuliani — Giusso — Gorio — Guicciar-
dini.

Imperiale.

Lacava — Laudisi — Libertini Gesualdo —
Libertini Pasquale — Lojodice — Lol-
lini — Lucchini Angelo — Lucchini Luigi —
Lucifero — Luzzatti Luigi.

Magnaghi — Majno — Majorana — Mal-
vezzi — Manna — Mantica — Maraini —
Marazzi — Marescalchi Alfonso — Mariotti —
Mascia — Massimini — Maurigi — Maury —
Mazza — Mazziotti — Medici — Mel —
Menafoglio — Merello — Mestica —
Micheli — Miniscalchi — Montagna —
Monti Gustavo — Morandi Luigi.

Nocito.

Orlando.

Pala — Palatini — Palberti — Pantano —
Papadopoli — Patrizii — Pavia — Pen-
nati — Perla — Perrotta — Personè — Pe-
scetti — Piccini — Piccolo-Cupani — Pini —
Piovene — Pistoja — Pivano — Placido —
Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo
Marco — Pugliese.

Rava — Resta-Pallavicino — Ricci Paolo —
Riccio Vincenzo — Ridolfi — Rizzo Val-
entino — Rizzone — Rocco Marco — Ro-
mano Adelelmo — Ronchetti — Roselli —
Rossi Enrico — Rubini.

Sacchi — Sacconi — Salandra — Sana-
relli — Sanfilippo — Sanseverino — San-
tini — Saporito — Sapuppo-Asmundo —
Serra — Socci — Sonnino — Sorani — Sor-
mani — Soulier — Spada — Spirito Fran-
cesco — Squitti.

Talamo — Tedesco — Testasecca —
Torlonia — Tornielli — Torraca — Tor-
rigiani.

Vagliasindi — Valeri — Valle Gregorio —
Valli Eugenio — Ventura — Vienna —
Visocchi.

Weil-Weiss.

Zabeo — Zanardelli — Zannoni —
Zeppa.

Sono in congedo:

Afan de Rivera.
Bianchi Emilio — Brandolin.
Costa-Zenoglio — Cottafavi.
De Amicis — Del Balzo Girolamo.
Fani — Finocchiaro Aprile — Fulci Lu-
dovico.
Gattoni — Grassi-Voces.
Marzotto — Matteucci.
Poggi — Poli — Pompilj — Pullè.
Sani.

Sono ammalati:

Capoduro — Ciccotti.

D'Alife.

Fasce — Fracassi.

Ginori-Conti.

Marcora.

Pinchia.

Sommi-Picenardi.

Turati.

Assente per ufficio pubblico:

Tcaldi.

Presidente. Lasciamo le urne aperte e pro-
cediamo nell'ordine del giorno.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Prego l'onorevole Valli Eu-
genio di recarsi alla tribuna per presen-
tare una relazione.

Valli Eugenio, relatore. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera la relazione sul dise-
gno di legge, riguardante l'alcool indu-
striale.

Presidente. Questo disegno di legge sarà
stampato e distribuito.

Seguito della discussione della riforma del Casellario giudiziale.

Presidente. L'ordine del giorno reca il se-
guito della discussione sul disegno di legge:
« Riforma del Casellario giudiziale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole rela-
tore per esporre il suo giudizio sopra i vari
emendamenti presentati.

Lucchini Luigi, presidente e relatore. Onore-
vole signor presidente, io debbo ancora co-
miocciare coi ringraziamenti, che rivolgo ai
colleghi, autori degli emendamenti agli ar-
ticoli 2, 3 e 4, perchè dall'esame che la Com-
missione ieri sera ne ha fatto, in concorso
di alcuni tra gli stessi proponenti e dell'ono-
revole ministro, che stamane si è compia-
ciuto pure di conferire meco in argomento,
ne risultarono delle modificazioni, che, a mio
avviso, hanno migliorato sensibilmente il
progetto.

Tali modificazioni concernono i detti arti-
coli 2, 3 e 4 dello schema, e vennero stabilite
d'accordo con gli onorevoli Majno e Bere-
nini. La prima portò a tener distinta, nei cer-
tificati che si rilasciano dal casellario, l'au-
torità giudiziaria da ogni altra autorità,
sembrando troppo giusto che le esigenze
dell'amministrazione giudiziaria sieno da
considerarsi di importanza superiore a quelle
di ogni altra amministrazione dello Stato.

Il secondo punto emendato consiste nell'aver invece equiparato, agli effetti dei certificati, le altre pubbliche amministrazioni ai privati cittadini. La cosa può sembrare a prima giunta poco plausibile, ma è facile il convincersi della opportunità, della necessità, anzi, di questa equiparazione, quando si consideri che, ove non si facesse, avverrebbe che il certificato più ristretto concesso al privato non avrebbe alcun valore, poichè l'amministrazione pubblica ne potrebbe richiedere altro contenente annotazioni più estese di quelle date al privato cittadino.

E quindi, perchè veramente la legge abbia la sua efficacia nei riguardi del certificato rilasciato ai privati cittadini, pare anche a me (e parve unanimemente alla vostra Commissione) che si debbano equiparare i due certificati.

L'ultima delle modificazioni concerne le ragioni per le quali i terzi possono richiedere i certificati penali. Secondo la legge vigente, chiunque può ottenerlo, purchè (dice il regolamento in materia) abbia un ragionevole motivo di domandarlo; e non dice di più. In Francia, con l'ultima legge, sulla quale in gran parte viene a essere ispirata la nostra riforma, in Francia, dopo lunghe discussioni, si è finito con lo escludere in modo assoluto i terzi. Perchè si è considerato, senza che io qui rifaccia quella discussione, essere molto maggiori i pericoli degli abusi di questa facoltà data ai terzi che non i vantaggi che se ne possono ripromettere. Noi però abbiamo creduto di mantenere anche questa facoltà nei terzi, circoscrivendola a determinati motivi, i quali sarebbero stati ancora più ristretti con le modificazioni testè fatte, riducendoli a quelli di dover presentare il certificato in giudizio civile o penale per le necessità della difesa o di valersene per ragioni elettorali, politiche o amministrative, ovverosia in relazione al conferimento o all'esercizio di pubblici uffici.

Fra le proposte degli onorevoli Majno e Berenini v'era pur quella di non ammettere alcuna eccezione per i certificati dell'autorità giudiziaria, in modo che essi dovessero contenere e rispecchiare tutto ciò che è contenuto nel casellario giudiziale.

È stato uno degli argomenti principalmente discussi nella nostra riunione; e certamente i nostri colleghi avevano buone ra-

gioni di sostenere questo, nel senso che l'autorità giudiziaria dovesse conoscere tutta la storia dell'imputato, averne completa la biografia, comprese anche le vicende giudiziali finite con proscioglimento per una o per altra causa. Essi però furono i primi a convincersi come tale concetto, che ha una scientifica apparenza di fondamento, guardato un po' da vicino e messo in contatto con la realtà delle cose e con le circostanze positive della pratica, non regge, sia per l'indole propria, evanescente, di quelle pronunzie, sia per i pericoli e gli inconvenienti che ne derivano; onde i proponenti medesimi non vi hanno insistito. O che infatti può essere seria l'annotazione di un'*assolutoria* in un certificato *penale*? Che in alcuni casi possa mettersi a carico e suonare a disdoro della polizia e dei funzionari inquirenti, sta bene; ma che possa computarsi in pregiudizio del cittadino prosciolto, non par nemmeno verosimile.

D'altronde, fu anche considerato che il non trascrivere nei certificati dell'autorità giudiziaria tutto ciò che è contenuto nel casellario giudiziale (e prego l'onorevole Cimorelli, il quale ha presentato delle proposte analoghe, a seguirmi in questo ragionamento) non vuol dire che l'autorità giudiziaria non possa rimanere informata egualmente dei precedenti dell'imputato in casi di eccezionale importanza, anche relativamente a processi che siano finiti con pronunzie di proscioglimento; e ciò mediante l'ispezione del casellario, ch'è sua pertinenza e che sta in casa sua. Ne rimane e può rimanerne anche altrimenti informata, perchè, infine, è dessa medesima la manipolatrice di questi precedenti, e oltre il casellario vi sono nei suoi uffici molteplici registri nei quali è presa nota di ogni suo operato.

Ma con ciò non si ha l'effetto proprio del certificato, il quale, una volta che figura negli atti giudiziari, gli è come se fosse portato in piazza e può produrre tutto quel nocumento che noi appunto miriamo a evitare e che non deve poter produrre una pronunzia di proscioglimento. Così adunque si potranno in casi determinati ottenere ugualmente gli intenti desiderati, evitando gli inconvenienti che oggidi si lamentano.

E vengo ora all'emendamento nell'onorevole Cimorelli, che era il secondo presentato al nostro studio, consistente nel far annotare nel certificato dell'autorità le pronunzie di non farsi luogo per insufficienza

d'indizi sino al compimento della prescrizione.

La Commissione ne ha fatto oggetto di un lungo e maturo esame, come deve farsi, del resto, di ogni proposta formolata dai nostri colleghi, particolarmente poi, nella materia presente, di proposta venuta da un magistrato egregio qual'è il collega Cimorelli. Ma abbiamo dovuto concludere col non trovare opportuna la proposta, che ci parve un mezzo termine, non confacente allo scopo, una volta stabilito in massima, che le pronunzie di non farsi luogo per insufficienza di indizi dovessero essere escluse dai certificati penali. D'altronde, quale è la ragione che poteva informare l'emendamento? Quella medesima che egli e altri colleghi hanno addotto ieri (e mi piace di veder qui l'onorevole Manna, che in parte ne divideva le idee), quella cioè di provvedere all'eventualità di riaprire il procedimento giusta gli articoli 266 e 445 del Codice di procedura penale.

Tali decisioni, osservava l'onorevole Cimorelli, non chiudono il procedimento, ma lo lasciano aperto, in maniera che l'istruttoria può essere ripresa ogni qual volta (dice precisamente la legge) sopraggiungano nuove prove a carico dell'imputato. Ma se così dice la legge, che ci ha che vedere il certificato? Non è il certificato che deve andare incontro alle nuove prove; sono le nuove prove che devono andare incontro al procedimento chiuso con l'ordinanza o con la sentenza di non farsi luogo. Vien meno adunque la ragione del certificato penale, il quale non ha altro scopo che quello di far sapere se un individuo ebbe dei precedenti giudiziari. Per quanto l'autorità giudiziaria ne sia informata, e lo è già dai suoi registri e dai processi pendenti, non farà un passo finchè non sopraggiungano nuove prove, che non hanno mestieri di certificati per produrre il loro effetto e risvegliare l'opera dei funzionari inquirenti.

In conclusione, a far comprendere nei certificati le pronunzie di non farsi luogo per insufficienza d'indizi, non porgono alcun valido argomento i rapporti e gli effetti che con esse abbia la circostanza della prescrizione.

D'altronde, come avviene mai che negli altri paesi, in Germania, nel Belgio, in Austria, e altrove, e particolarmente in Francia, dove esistono disposizioni analoghe a quelle dei nostri articoli 266 e 445, si ria-

prono i processi, e la giustizia ha il suo corso, senza che tuttavia esista una disposizione simile a quella che ci verrebbe proposta?

Per queste ragioni, la Commissione, d'accordo con l'onorevole ministro, non ha creduto di accogliere l'emendamento dell'onorevole Cimorelli; e io spero che egli rimarrà soddisfatto delle spiegazioni da me date, e non vorrà più oltre contrastare la votazione degli articoli che abbiamo in discussione.

Presidente. Veniamo dunque alla votazione dell'articolo secondo il quale, giusta la nuova formula concordata tra il Governo, la Commissione ed i singoli proponenti gli emendamenti sarebbe questa:

Art. 2.

« Salvo quanto dispone l'articolo seguente, ogni pubblica Amministrazione per ragioni di elettorato politico o amministrativo, di conferimento o esercizio di uffici pubblici, di reclutamento militare, di conferimento o godimento di pensioni o di onorificenze, di concessioni governative o di pubblica beneficenza, può richiedere e ottenere un certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata.

« Il certificato è rilasciato altresì sulla domanda di ogni privato cittadino, se al proprio nome, senza che ne sia motivata la ragione, e, se al nome altrui, unicamente per produrlo in giudizio penale o civile, ovvero per ragione di elettorato politico o amministrativo o di conferimento o esercizio di pubblici uffici.

« I detti certificati sono rilasciati nei limiti stabiliti dall'articolo 4. »

(È approvato).

Art. 3.

« Nei certificati estratti dall'Autorità giudiziaria, per ragioni di giustizia penale non deve farsi menzione:

« 1° delle sentenze ed ordinanze di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, pronunziate da qualsiasi giudice e per qualunque titolo, in giudizio o in sede istruttoria;

« 2° delle condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellato dal novero dei reati, o che trattandosi di decisioni straniere, non sieno preveduti come delitti nella legge italiana;

« 3° delle condanne seguite da pro-

scioglimento in sede di opposizione o di purgazione, di appello o di rinvio, di casazione o di revisione;

« 4° delle condanne per contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta. »

A questo articolo l'onorevole Cimorelli propone di aggiungere queste parole; in seguito al primo capoverso:

« Salvo le dichiarazioni di non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi finché non sia ancora trascorso il periodo necessario alla prescrizione dell'azione penale. »

L'onorevole Cimorelli insiste in questa aggiunta?

Cimorelli. Insisto.

Presidente. Allora la metterò ai voti.

Cimorelli. Vorrei svolgerla.

Presidente. L'ha già svolta.

Cimorelli. Vorrei dire poche parole.

Presidente. Scusi, l'ha svolta ieri.

Cimorelli. Ma debbo rispondere a ciò che ha detto il relatore.

Presidente. Non è possibile: Ella conosce il regolamento che non lo permette.

Cimorelli. Onorevole presidente, domando di parlare per un fatto personale. (*Si ride*).

Presidente. Spieghi il fatto personale. Se il fatto personale c'è, Ella ha diritto di parlare; ma se non c'è e si mira ad eludere il regolamento, non mi par conveniente.

Cimorelli. Ma, signor presidente, io chiedo di spiegare questo fatto personale, perchè il relatore mi ha attribuito un'opinione che non ho mai espressa.

Presidente. Allora l'esponga.

Cimorelli. Dirò pochissime parole.

Il relatore, verso il quale ho la massima deferenza, ha detto di aver preso in considerazione il mio emendamento, ma in realtà non lo ha accolto; e così pare a me che venga meno il fine principale della legge.

Una voce. Al contrario.

Cimorelli. Il casellario giudiziale in tanto può esistere, in quanto dallo stesso casellario si possano conoscere i precedenti di un giudicabile. Ora perchè negare alla dichiarazione di insufficienza di indizi qualunque valore? Perchè credere che sia sempre disgrazia una dichiarazione di non luogo a procedere? Potrà talvolta anche essere una disgrazia; ma il più delle volte non lo è.

Una voce. Ma questo non è fatto personale.

Cimorelli. In quanto a ciò che diceva ieri

l'onorevole Lucchini vale a dire che il procuratore del Re può procacciarsi in altro modo quelle medesime notizie...

Voci. Ma rientriamo nella discussione!

Presidente. Onorevole Cimorelli, Ella non può rientrare nella discussione. Sarà imperfezione del regolamento, ma il regolamento è tale che s'impone a Lei ed a me.

Cimorelli. Creda pure, signor presidente, che non è per ostinazione che insisto nell'emendamento che propongo; ma egli è perchè mi pare che il relatore e il ministro siano in errore.

Presidente. Sta bene; questo lo dirà la Camera.

Manna. Domando di parlare per una dichiarazione di voto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Manna per una dichiarazione di voto.

Manna. Io ho firmato l'emendamento proposto dall'onorevole Cimorelli per la ragione principale che l'articolo 6 della legge per l'ordinamento dei giurati esclude dal far parte del giuri coloro i quali sono stati assolti in sede istruttoria per insufficienza di indizi: disposizione, questa, che sarebbe soppressa colla legge in discussione. Ora se l'onorevole ministro guardasigilli, valendosi dell'articolo 9 del presente disegno di legge, ci affida che quell'articolo sarà modificato nel senso che saranno esclusi dall'ufficio di giurato coloro che sono stati assolti per insufficienza di indizi sino a che non si sia verificata la prescrizione, io non ho ragione di insistere nell'emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. I dubbi e le obiezioni dell'onorevole Manna non credo che abbiano relazione diretta con le disposizioni della legge che discutiamo. Qui si tratta degli effetti del casellario giudiziale e di ciò che deve risultare nei certificati, e quindi le disposizioni contenute in questo disegno di legge non potrebbero in alcun modo derogare a quelle dell'ordinamento giudiziario concernente i giurati. Al postutto potrebbe sorgere qualche incertezza circa il modo di provare l'esistenza o meno della incapacità alla quale l'onorevole Manna ha fatto allusione.

Ed io appunto, in previsione di questa obiezione, ho chiesto alla Commissione di aggiungere all'articolo 9 anche la facoltà al Governo di dare disposizioni di coordinamento per determinare i modi coi quali

si potrà provare l'esistenza dell'incapacità derivante dai procedimenti penali o sentenze che escludano i cittadini dall'esercizio dell'ufficio di giurato.

In quanto all'onorevole Cimorelli, io vorrei pregarlo di non insistere nella sua proposta, per le ragioni dette dall'onorevole relatore.

La questione principale che si è dibattuta da autorevoli scrittori e nelle proposte legislative, si è fondata principalmente sulla necessità di limitare ciò che costituisce il marchio perpetuo che dovrebbe pesare sui cittadini i quali sono stati sottoposti a procedimento penale e prosciolti. E l'onorevole Cimorelli, che è un esperto giurista, sa bene che questa tendenza si è rivelata soprattutto nella nostra giurisprudenza la quale interpretando l'articolo 604 del codice di procedura penale e volendo attenuare gli effetti della pubblicità delle notizie iscritte nel casellario giudiziale, ha esteso i casi di cancellazione, mirando così indirettamente allo stesso fine che si propongono le disposizioni di questo disegno di legge.

Esse invece che provvedere parzialmente e per singoli casi con la cancellazione, prescrivono che non si renda indelebile una macchia la quale non importa che sia fatta palese quando non si tratta che di semplice incolpazione.

Noti l'onorevole Cimorelli che negli altri Stati a sistema di casellario, come la Francia, il Belgio, la Germania, il Portogallo si registrano nel casellario le sole condanne e gli Stati che non lo hanno, danno per i fini della giustizia, notizia con altri metodi, soltanto delle stesse condanne.

Spero quindi che non si insisterà nella proposta di volere che il certificato sia lo specchio fedele di tutte indistintamente le notizie iscritte nel casellario, e raccomando all'approvazione della Camera l'articolo così come è proposto.

Presidente. Onorevole Cimorelli, insiste nella sua proposta?

Cimorelli. Insisto.

Presidente. Allora metto a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole Cimorelli, non accettata dal Governo, nè dalla Commissione. Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.

(Non è approvata).

Se non vi sono quindi osservazioni in contrario, s'intenderà approvato l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

« Nei certificati rilasciati a richiesta di una pubblica Amministrazione, fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, o dei privati cittadini non deve farsi menzione:

1° delle decisioni indicate nei primi tre numeri dell'articolo precedente;

2° delle sentenze di fallimento, d'interdizione o d'inabilitazione, quando sieno state revocate;

3° dei provvedimenti presi circa infermi di mente, minorenni o sordo-muti, secondo gli articoli 46, 53 e 57 del Codice penale;

4° delle condanne per contravvenzioni e di quelle in cui la pena sia stata convertita nella riprensione giudiziale;

5° delle condanne estinte per amnistia o rispetto alle quali sia stata concessa la riabilitazione;

6° di una prima condanna a pena pecuniaria o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena, non superiore a tre mesi di reclusione o a sei mesi di detenzione, incorsa da persona minore dei diciott'anni, e non susseguita da recidiva a' termini di legge;

7° di ogni altra condanna alla multa o a pena restrittiva della libertà personale, sola o accompagnata da altra pena, non superiore a cinque anni di reclusione o a dieci di detenzione, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, purchè si tratti di condannato non recidivo o che non abbia successivamente commesso altro reato per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione.

« Se la condanna non superi cinque mila lire di multa, ovvero diciotto mesi di reclusione o tre anni di detenzione, il termine è di soli cinque anni; e il giudice, in considerazione dei precedenti del condannato e delle circostanze del fatto, può, nella sentenza di condanna, abbreviare il termine. Può anche ordinare che non si faccia menzione della condanna nel certificato, fino a tanto che il condannato non commetta altro reato per cui gli venga inflitta la pena della reclusione. »

(È approvato).

Art. 5.

« Chiunque, denunziando falsamente l'altrui nome in luogo del proprio o mediante false dichiarazioni sullo stato civile di un imputato, sia stato causa della indebita iscrizione di alcuno nel Casellario giudiziale, è

punito, salvo le maggiori pene in cui fosse incorso, con la reclusione da uno a trenta mesi. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lucchini Luigi, relatore. Io debbo una parola di risposta all'onorevole Nocito, che ieri faceva osservazioni su questa e altre delle seguenti disposizioni: risposta che non ho dato appunto in sede di discussione generale, perchè mi riservavo di occuparmene nella discussione dei singoli articoli.

L'onorevole Nocito, in sostanza, diceva: che cosa ci sta a fare questa disposizione che colpisce un fatto di falsità, il quale cade già sotto le disposizioni comuni del Codice penale, e precisamente sotto l'articolo 279, che punisce chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità della propria o dell'altrui persona?

Io certamente non mi permetterò di fare una trattazione esegetica innanzi alla Camera; osserverò soltanto all'onorevole Nocito che si è bensì tentato ripetutamente nella giurisprudenza di far cadere il caso in discorso sotto il detto articolo 279, come forma di falsità in atto pubblico, e non mancò qualche rara, anzi rarissima sentenza che accolse la tesi. Però la giurisprudenza prevalente, e anzi l'ultima e più recente, la respinse, principalmente nella considerazione che un verbale d'interrogatorio dell'imputato o un verbale di udienza è bensì un atto pubblico, ma che non fa alcuna fede del suo contenuto, bensì di una cosa sola ed estrinseca, che cioè l'imputato è stato interrogato; fa fede della forma, ma non della sostanza. Per maniera che mancherebbe una delle ragioni essenziali di potervi configurare il falso in atto pubblico.

Allora, la giurisprudenza, per poter colpire in qualche guisa il fatto, è andata a rifugiare l'ipotesi tra le contravvenzioni, applicandovi l'articolo 436 del Codice penale; ma, anche qui, secondo il mio modo di vedere, forzando un po' la legge.

Dopo questo, non ho altro da aggiungere, per far intendere la convenienza di regolare severamente una materia così importante e delicata, quale è quella del casellario e dei certificati da esso rilasciati, garantendone la integrità e la sincerità, colmando le lacune della legge penale in argomento, togliendo ogni dubbio di applicazione e configurando in modo speciale, come suol farsi in

ogni legge particolare, quelle ipotesi delittuose e contravvenzionali che vi si attengono.

Nocito. Chiedo di parlare.

Presidente. Non posso.

Nocito. Allora mi risparmi una risposta, *(Si ride)*.

Presidente. Che vuole che le dica? Bisobbe riformare il regolamento.

Metto a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

« Chiunque, essendo a conoscenza, per ragione d'ufficio, delle iscrizioni contenute nel Casellario, le pubblici o palesi indebitamente ad altri, è punito con la reclusione sino a un anno o con la multa sino a tremila lire. »

Lucchini Luigi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Lucchini Luigi, relatore. Anche qui, è necessario, non tanto per cortesia, quanto per dovere verso un collega così autorevole come l'onorevole Nocito...

Nocito. Che non può rispondere... *(ilarità)*.

Lucchini Luigi, relatore... che io risponda brevi parole a quanto egli ha detto relativamente all'applicazione, per lui molto facile, che avrebbe l'articolo 177 del Codice penale in questa ipotesi. Mi basta fargli considerare che l'articolo 177 parla esclusivamente di pubblici ufficiali; mentre fra il personale addetto al casellario giudiziale figurano o possono figurare persone che non sono pubblici ufficiali.

Nocito. Eh, via, via!

Lucchini Luigi, relatore. Questa è la realtà delle cose. E creda l'onorevole Nocito, che, se noi avessimo l'opinione di sancire una superfluità, non vorremmo darci il gusto di aggiungere una disposizione di più, tanto per accrescere la mole del disegno di legge.

Nocito. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Nocito. Proprio in questo punto, il mio egregio amico Lucchini fa prova della sua sofistica, se non della sua dialettica.

L'articolo 163 del Codice penale è esplicito: « Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato od ufficio o della propria professione od arte, di un segreto che, palesato, possa cagionare nocimento, lo rivela senza giusta causa ecc.

Mi pare che questa disposizione sia

identica a quella che è contenuta nell'articolo 6.

Qual'è la risposta che dà l'onorevole Lucchini? È che l'articolo 163 si riferisce soltanto ai pubblici ufficiali. Ma io non ho bisogno di ricordare a lui che tutti coloro i quali, per ragione di necessità, hanno la fiducia dell'ufficiale pubblico e servono nell'ufficio a cui è addetto l'ufficiale pubblico, sono obbligati all'osservanza degli stessi doveri ai quali è obbligato l'ufficiale pubblico. E ciò anche quando l'addetto al servizio dell'ufficiale pubblico non abbia ottenuto l'approvazione del Governo: perchè si considera come necessario l'ufficio che quel determinato individuo presta.

Ma poi: dovremo proprio dire che a persona estranea ad un ufficio pubblico deve essere riservato il casellario giudiziario, quando sappiamo che è affidato al cancelliere e alle autorità dello Stato? E quando voi dite *chiunque*, abbracciate tanto il cancelliere, quanto il vice cancelliere e lo stesso scrivano che il cancelliere o il vice cancelliere hanno potuto chiamare a collaborare nel loro ufficio. Mi pare proprio che l'articolo 6 della legge non ci abbia nulla a che fare, e che noi ripetiamo senza ragione delle disposizioni del Codice penale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lucchini Luigi, relatore. Io dissi dell'articolo 177 del Codice penale, perchè mi sembrava che ieri appunto l'onorevole Nocito vi avesse fatto allusione. E invero, ivi si parla del pubblico ufficiale che comunica o pubblica documenti o fatti da lui posseduti o conosciuti per ragione di ufficio.

Se poi l'onorevole Nocito fa appello all'articolo 163, mi pare che meno ancora vi si attagli la configurazione ivi preveduta. Invero, l'articolo 163 si trova nella rubrica dei delitti contro l'inviolabilità dei segreti, nel novero dei quali non mi pare che si possano collocare le iscrizioni del casellario giudiziario, che si riferiscono a pubbliche pronunzie giudiziali. È questione di riserbo e non di segreto; si tratta non già di rendere inviolabili dei veri e propri segreti, ma d'impedire che si facciano indiscrete e dannose propalazioni.

Nocito. È la stessa cosa.

Voci. No, no.

Manna. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Manna. Vorrei pregare la Commissione

di mettere d'accordo l'articolo 6 di questa legge con l'articolo 177 del Codice penale; una volta che nell'articolo 177 si commina la pena della *detenzione*, e si tratta di fatti anche più gravi, non vedo la ragione per cui nell'articolo 6 della legge che noi discutiamo, non si debba pure comminare la pena della *detenzione*.

Presidente. L'onorevole ministro accetta?

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Accetto la modificazione.

Presidente. E l'onorevole relatore?

Lucchini Luigi, relatore. Anche la Commissione accetta.

Presidente. Se non ci sono, dunque, osservazioni in contrario, metto a partito l'articolo 6 con l'emendamento proposto dall'onorevole Manna nel senso che alla pena della *reclusione* sia sostituita quella della *detenzione*.

Chi approva l'articolo 6 così emendato voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

« Chiunque ottenga, con frode, di farsi rilasciare un certificato penale al nome altrui, ovvero, ottenuto il certificato, al nome altrui, se ne serva per uno scopo diverso da quello per cui gli è stato rilasciato, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con multa sino a lire duemila. »

(È approvato).

Art. 8.

« Insorgendo questioni intorno all'applicazione della presente legge o chiedendosi rettifiche nelle iscrizioni o nei certificati del Casellario giudiziario, provvede, sulla istanza del Pubblico Ministero o della parte interessata, il presidente del Tribunale del circondario di nascita della persona di cui trattasi, e per i cittadini nati all'estero il presidente del Tribunale di Roma.

« Il presidente decide dopo aver udito il Pubblico Ministero e anche l'istante, ove lo chieda.

« Dalla decisione del presidente non è ammesso che il ricorso in Cassazione. »

(È approvato).

Art. 9.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare tutte le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge e per coordinarla con le altre leggi dello Stato. »

(È approvato).

Si procederà domani, in principio di seduta, alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge per interpretare l'articolo 116 della legge sulle pensioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: disposizione interpretativa od aggiunta all'articolo 116 della legge sulle pensioni civili e militari.

Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge che è il seguente:

Articolo unico.

« La restrizione di cui al comma secondo dell'articolo 115 della legge sulle pensioni civili e militari, testo unico, approvata con Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, secondo cui il diritto della vedova alla pensione è subordinato alla condizione che il matrimonio sia avvenuto non meno di due anni prima del trasferimento del marito nella posizione di servizio ausiliario, non è applicabile ai matrimoni contratti entro i due anni precedenti alla legge 6 marzo 1898, n. 59, dagli ufficiali del genio navale, ingegneri e macchinisti, del corpo sanitario e del commissariato, collocati in posizione ausiliaria pei limiti di età in forza dell'articolo 16 della legge stessa. »

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, si procederà domani in principio di seduta alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un Ufficio del lavoro.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Ufficio del lavoro. »

Se ne dà lettura. (V. Stampato, n. 296-A).

È aperta la discussione generale di questo disegno di legge, secondo il testo presentato dalla Commissione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Scalea.

Di Scalea. Onorevoli colleghi! Il breve spazio di tempo interceduto fra la presentazione di questo importante disegno di legge e la discussione dinanzi alla Camera mi ha impedito di portare un esame profondo circa le varie disposizioni a cui è informato questo nuovo meccanismo della legislazione italiana. Però, non volendo togliermi il dovere gradito di esprimere dinanzi alla Rappresentanza Nazionale il

compiacimento per la presentazione di questo disegno di legge, che è il prologo di una legislazione sociale reputata oramai indispensabile nell'organizzazione moderna degli Stati civili, con vero sentimento di piacere, imprendo a parlare brevemente di questo disegno di legge, e tanto più me ne compiaccio in quanto vedo in calce alla relazione due nomi illustri che pure hanno combattuto in campi politici diversi, e che in questo argomento sono stati uniti da un ideale comune; unione che ha ragione di essere, perchè cotesto pensiero di sociale giustizia è prevalente nella coscienza di tutti. Spetta infatti a noi il diradare le nubi che si potessero addensare qualora l'organizzazione dello Stato civile non rispondesse a quei precetti di equità sociale che sono imposti dalla fatale evoluzione delle classi operaie e dalla trasformazione nell'essenza giuridica della funzione dello Stato.

Noi siamo, è vero, in tempi difficili, perchè tempi difficili sono stati tutti i periodi storici di transizione, e noi siamo in un periodo di transizione nel quale l'organizzazione, diciamo così, corporativa che era una difesa delle classi lavoratrici nel passato è stata distrutta dalle nuove forme politiche di libertà e non è stata ancora integrata da alcun nuovo principio di diritto pubblico. Questa tendenza di integrazione dello Stato moderno si va svolgendo negli altri Stati, ma ancora era una lacuna nell'opera legislativa italiana.

Che il Governo questa lacuna vada colmando costituisce un fatto che può e deve essere notato da tutti coloro che nella pace sociale e nella più perfetta organizzazione politica che sappia conciliare le varie antinomie economiche trovano il seme e il fondamento del progresso dello Stato.

Ho detto che avrei parlato brevemente e brevemente parlerò, ma desidero sottoporre ai ministri, ai proponenti ed ai relatori alcune considerazioni sul presente disegno di legge.

Indubbiamente le leggi sono organi che debbono adattarsi all'ambiente in cui sono destinate ad agire. Infatti, esaminando le varie organizzazioni degli uffici del lavoro degli altri Stati troviamo che essi rispondono alle varie condizioni sociali ed economiche in cui debbono essere svolti. Così, per citare un esempio, la Svizzera ha istituito il suo ufficio di segretariato del popolo che non potrebbe di certo funzionare in uno Stato dove

le organizzazioni operaie non avessero preso quello sviluppo e quella autorità che hanno nella confederazione elvetica.

Venendo all'esame del presente disegno di legge, il mio timore si è quello che l'eccessivo accentramento dell'Ufficio del lavoro tolga la reale visione dei bisogni che si vadano sviluppando nelle varie regioni industriali e agricole del nostro Paese.

Lessi in una relazione presentata al Parlamento francese che tre metodi erano stati presi in considerazione da coloro che studiavano il nuovo istituto politico per raggiungere i fini della legge, quello delle informazioni, quello dei bollettini e quello delle ispezioni; ora i nostri organismi regionali, siano organismi operai, siano enti amministrativi, non corrispondono nella loro costituzione, nelle loro funzioni, nella loro attività a questi vari servizi ai quali sarebbero chiamati essendo essi come sangue che deve scorrere nelle vene di un organismo vitale e non essendo possibile senza di essi creare la fonte delle informazioni.

E mi spiego. Quali potrebbero essere gli organi informatori dell'Ufficio centrale del lavoro? I Comizi agrari, le Camere del lavoro e altre istituzioni. Ora disgraziatamente credo che tutti noi conosciamo come i Comizi agrari non corrispondano in nessuna maniera, e specialmente nel Mezzogiorno d'Italia, a quella funzione che forse la legge teoricamente vuole attribuire ad essi, ma praticamente diventano meccanismi quasi inutili od invecchiati, tanto che abbiamo dovuto colla nostra iniziativa individuale di associazione costituirci in Consorzi privati, poi eretti in enti morali, che potessero sostituire quasi l'azione dei Comizi agrari.

Le Camere di lavoro. Ma le Camere di lavoro sono organizzazioni finora non legalmente riconosciute dallo Stato; le Camere di lavoro non hanno nessuna veste giuridica; e quindi tante volte, poichè la forma induce, diciamo così, alla bontà della sostanza, tante volte esse non possono e non potrebbero corrispondere a quei fini ai quali dovrebbe chiamarle la legge sull'Ufficio del lavoro, poichè non essendo esse riconosciute non possono avere nè stabile attribuzione, nè specificate responsabilità e rimangono ignoranti di diritti e di doveri provenienti solo da una giuridica costituzione.

Ora domando al ministro ed al relatore: hanno esaminato essi questa armonia fra le varie membra del corpo, per dirla con l'apologo di Menenio Agrippa, ed il ventre? Potrà quest'opera essere armonica e produrre quei risultati che sono nella mente di tutti?

Mi si risponderà, e mi si risponderà forse bene, lasciate che questo Ufficio funzioni, la legislazione posteriore migliorerà mano mano tutti quegli organi che saranno

necessari sia nella tutela dei lavoratori, sia nella difesa dei capitalisti a far sì che l'Ufficio possa avere vita sana, prospera e feconda. Ma desidero mettere avanti queste eccezioni, perchè vedo in questo esame una importanza che non si restringe soltanto nei limiti di questo disegno di legge, ma che potrebbe essere la sorgente di tutta una modificazione dei nostri meccanismi politici, i quali sono ora resi inservibili sia dalla loro costituzione poco vitale, sia dal malo uso che se ne è fatto, e potrebbe anche essere la nuova istituzione una regolatrice di quei meccanismi di associazioni operaie che dovranno indubbiamente sorgere, dato lo spirito (al quale io mi associo) al quale deve essere informata tutta la ventura legislazione sociale italiana.

Queste mie poche considerazioni volevo porre innanzi non come ostacolo ma come chiarimento.

Un'altra domanda faccio ai relatori specialmente, perchè riflette una modificazione che è stata introdotta dai relatori al corrispondente articolo ministeriale. Non credono essi che, date per vere le mie premesse, non sia più opportuno conservare l'articolo così come è stato formulato in modo sintetico dal Ministero, anzichè nel modo specificatamente analitico con il quale è stato formulato dalla Commissione?

Commento brevemente la mia domanda. Io credo che sia più esattamente formulato il testo legislativo del Ministero, perchè reputo siano materia di regolamento tutte quelle rappresentanze, che sono contenute nell'articolo secondo, formulato dalla Commissione; rappresentanze di enti, dei quali alcuni non sono giuridicamente riconosciuti e legalmente esistenti, altri non sono vitalmente utili nella organizzazione dello Stato nostro. E, di conseguenza, un'altra domanda rivolgo alla Commissione. Non crede essa che sia materia di regolamento tutta la specificazione delle attribuzioni, che l'ufficio del lavoro deve avere? Io mi rammento che il testo della legge francese è costituito laconicamente...

Colajanni. Non è il migliore ufficio!

Di Scalea. Risponderò anche a Lei, onorevole Colajanni.

...da tre soli articoli e che tutto il resto è rimandato al regolamento, che deve specificare ed analizzare. Dice il mio amico carissimo personale Colajanni: non è il migliore ufficio. Io credo che egli, così competente in materia di leggi sociali ed economiche, abbia formato il suo giudizio con studi profondi, però indubbiamente egli non mi negherà che somiglianza di costituzione politica, somiglianza di costituzione economica avvicina noi italiani ai francesi legati pure da uguali tradizioni giuridiche.

Ora l'ufficio del lavoro francese se non è il migliore è certo quello, che, per la sua organizzazione, si avvicina più al nostro. Indubbiamente il legislatore francese, quando fu così laconico nel formulare il disegno di legge, fu animato da un pensiero, quello di specificare non nella tumultuosa discussione di una assemblea politica, ma nella tranquilla e calma serenità degli studi di una competente burocrazia tutte le attribuzioni, che questo delicato meccanismo doveva avere nella vita sociale dello Stato.

Queste mie osservazioni non intendono punto di togliere il valore al disegno di legge, che è sottoposto all'esame della Camera, ma quanto minori particolari noi metteremo nel testo di una legge che per sua natura deve essere sintetico, tanto minori dolorose delusioni potremo avere nella perfezione dell'opera nostra. Questo disegno di legge può essere la sintesi di una organizzazione sociale perfettibile; ma non è di questa l'epilogo, bensì piuttosto il prologo.

Ad ottenere effetti rispondenti alle causa noi dovremmo evitare di far perdere con l'estensione delle parole, l'intensità dei fatti.

L'onorevole Luzzatti, nella sua illuminata coscienza, non potrà certo dirmi che questo disegno di legge sia un meccanismo, che possa funzionare da solo, senza che altri meccanismi lo aiutino.

Luzzatti. Non è che un esordio, lo diciamo nella relazione.

Di Scalea. Ora, appunto perchè è prologo di nuove forme legislative credo che una maggiore brevità, una minore analisi potrebbe essere maggiormente utile allo scopo perchè allargherebbe il campo della competenza e delle attribuzioni a coloro che serenamente vorranno disciplinare il pensiero politico del legislatore con le esigenze di un regolamento. Ripeto, queste sono modeste osservazioni di un incompetente, potrò essere illuminato dagli oratori che parleranno dopo di me, e se avrò torto farò ammenda delle mie opinioni.

All'articolo 1, se il relatore me lo consente, vorrei che fosse fatto quest'aggiunta, e lì vorrei l'analisi:

Alle parole: « lo svolgimento della produzione » la frase « in tutte le sue varie forme ».

Questa piccola aggiunta: « in tutte le sue varie forme » la metto non come un vano lusso, una vana prodigalità di parole, ma perchè vorrei che l'Ufficio del lavoro si occupasse di tutta quella produzione, di tutta quella ricchezza che si manifesta nelle sue espressioni per le varie regioni d'Italia. Vorrei che l'Ufficio del lavoro, accanto all'esame accurato dei problemi della produzione industriale, ponesse quello dei problemi della produzione agraria, e vorrei che questo concetto fosse intensificato quasi nelle

parole della legge, e quindi pregherei che fosse aggiunto l'inciso: « in tutte le sue varie forme. »

Crederci opportuno inoltre che nel testo della legge si facesse cenno non solo dell'ordinamento e della remunerazione del lavoro, ma accennerei in qualche parte ad un esame di quello che non è il libero lavoro; quello carcerario. E non dico ciò perchè voglia mettere avanti la famosa questione, così dibattuta, sulla concorrenza del lavoro obbligato a quello libero, ma perchè appunto l'esame sul lavoro obbligatorio è oggetto essenziale nello studio della produzione e dei problemi inerenti ad essa, che è stato messo innanzi nella prima o seconda relazione dal direttore dell'Ufficio del lavoro americano, di cui ora non rammento il nome.

Colajanni. Carroll Wright.

Di Scalea. Il Carroll Wright, precisamente.

E questo inciso che vorrei incluso nel disegno di legge avrebbe una grande importanza, perchè indica tassativamente una funzione di questa nuova istituzione che noi creiamo col presente disegno di legge.

Dopo queste brevi osservazioni ho nullo l'altro da aggiungere; ho solamente da rallegrarmi che il Parlamento italiano cominci quello studio che fu, con frase felice, chiamato da un economista francese: la terapeutica sociale; ed io mi voglio augurare che questo modesto, ma efficace germe, sia fecondo di una legislazione sociale che dia alla nostra costituzione politica quell'aspetto di equità che è necessario per la pace generale. Noi non possiamo indubbiamente chiudere gli occhi al movimento storicamente fatale che trasforma l'anima del lavoratore, e in questo studio abbiamo il dovere, non per sentimentalismo rettorico, ma per dovere e per sentimento di giustizia, di eliminare ogni ragione di odio di classe, ed io sono lieto che il Governo abbia presentato questo disegno di legge; ne son lieto e voglio augurarmi che, come la Monarchia Sabauda ha iniziato il movimento politico di redenzione e della indipendenza della patria, voglia oggi innalzare anche il labaro della giustizia sociale, dalla quale la patria attende l'avvenire luminoso che sta nel cuore di tutti. (*Bene! Bravo!*)

Luzzatti Luigi, relatore. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Parli pure.

Luzzatti Luigi, relatore. (*Segni di attenzione*). Non per togliere la parola ad alcuno, nè per

impedire il regolare andamento della discussione, ma perchè la Camera possa avere conoscenza subito di un emendamento concordato fra Commissione e Governo, di cui darei lettura...

Presidente. Bisogna farlo stampare.

Luzzatti Luigi, relatore. Ma se crede, ne dò lettura.

Presidente. Faccia pure.

Luzzatti Luigi, relatore. L'emendamento consiste in ciò: Al primo capoverso dell'articolo 2, invece di quaranta membri il Consiglio del lavoro sarebbe composto di quarantaquattro; si aggiungerebbero, dopo il settimo capoverso, due componenti la federazione dei contadini.

Il Governo avrebbe sempre la facoltà di nominare per Decreto Reale operai e contadini anche all'infuori delle associazioni, perchè (d'accordo con la Commissione) vuol trattare il lavoro libero con le stesse tutele e con la stessa equità con cui è trattato il lavoro organizzato.

Presidente. Questo emendamento, concordato fra Commissione e Governo, sarà stampato.

Luzzatti Luigi, relatore. E poichè ho facoltà di parlare ci sarebbe un altro emendamento all'articolo 9 relativo alla procedura delle contravvenzioni, per coloro che non rispondono all'Ufficio del lavoro o rispondono inesattamente.

Presidente. Sta bene: anche questo emendamento sarà stampato e distribuito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni.

Colajanni. Non debbo fare un discorso, perchè veramente potrebbe guastare anzichè giovare. Questa proposta di legge credo io che non avrà obiezioni, almeno se si deve giudicare dal discorso dell'onorevole Di Scalea, il quale era iscritto contro la legge, ma viceversa poi ha parlato in favore.

Ignoro se altri si sieno iscritti dopo di me: so che io ero il secondo ed ultimo iscritto, e sarei lietissimo che davvero restassi l'ultimo, perchè la legge si approverebbe più rapidamente e non avremmo da discutere su questo argomento. Forse avrei anche rinunciato a parlare di fronte alla situazione della Camera tanto benevola verso la proposta di legge, se qualche osservazione del collega Di Scalea non mi inducesse a fare qualche controosservazione.

Ha deplorato quasi l'onorevole Di Scalea che l'articolo 2 sia troppo minuto. Io vice-

versa debbo deplorare che non sia mantenuto l'articolo 2 della proposta di legge presentata da me e dall'onorevole Pantano, dove con maggiori particolari sono esposte le funzioni dell'Ufficio del lavoro. E mi piace di rilevare che mentre l'onorevole Di Scalea deplorava la soverchia estensione data all'articolo 2, poi sentiva il bisogno di ricordare che non era fatta menzione del lavoro delle carceri. Ma se l'amico personale Di Scalea si fosse data pena di leggere la nostra proposta di legge presentata da me e dall'onorevole Pantano avrebbe visto che l'ultima precisamente delle attribuzioni dell'Ufficio di lavoro, è quella di curare la statistica del lavoro carcerario. E, indicando già che si dovesse tenere conto del lavoro delle carceri, noi non avevamo bisogno di specificare ulteriormente quali dovessero essere le attribuzioni dell'Ufficio del lavoro.

L'onorevole Di Scalea ha rivolto molte lodi all'Ufficio dal lavoro francese, ed io certamente non posso e non debbo al riguardo lesinar lodi, specialmente perchè ricordo che nel lavoro da me fatto in quell'Ufficio sono stato aiutato largamente e con una cortesia straordinaria dal direttore dell'Ufficio del lavoro francese, il signor Fontaine, persona sotto ogni aspetto veramente ammirevole. Però non potrei mai presentare l'ufficio francese come il tipo dell'ufficio del lavoro da doversi seguire illimitatamente, essendo quello un ufficio di indole esclusivamente tecnica.

L'ufficio del lavoro francese si vanta (e forse dal suo punto di vista ha ragione) si vanta di spender poco, di aver fatte magnifiche pubblicazioni e di essersi tenuto al di sotto della spesa concedutagli nel bilancio. La mia prima previsione della spesa per l'ufficio del lavoro era di 50 mila lire, quella stessa che precisamente gli ha assegnata il disegno di legge governativo. Ma io mentirei (e, veramente, fra tanti difettacci miei questo non c'è) io mentirei se dicessi alla Camera che ritengo sufficiente la spesa che stabiliamo.

Una voce. Ma sono 100 e non 50 mila lire.

Colajanni. Or bene, nemmeno con questa cifra noi potremo soddisfare alle esigenze del lavoro, parliamoci chiaro. Perchè mi contento ora di questa assegnazione?

Perchè quando un organo si costituisce, presto la sua funzione lo fortifica sviluppandolo in tutte le direzioni possibili ed immaginabili. La Camera non è certamente ambiente molto adatto per entrare in al-

cuni particolari puramente tecnici; ma giacchè l'onorevole Di Scalea ha fatto cenno ai particolari della organizzazione e al modo in cui dovrebbe funzionare l'Ufficio del lavoro, soggiungerò qualche parola su questo punto, nella speranza che il Governo vorrà tenerne conto nel primo indirizzo da dare al nuovo Istituto.

L'osservazione mia è la seguente: se noi vogliamo far funzionare l'Ufficio del lavoro come prevalentemente funziona in Francia, cioè a dire per mezzo delle rilevazioni indirette, per mezzo della distribuzione dei questionari, non potremo avere mai lavori veramente esatti; ed ecco che l'onorevole Luzzatti è d'accordo con me. Non può essere sufficiente l'opera degli ispettori, se noi vogliamo che l'Ufficio del lavoro funzioni veramente bene e dia notizie esatte e non fantastiche. Anzi, non sarà male che qui io apra una breve parentesi, specialmente per dire che il pubblico in generale accoglie con molto scetticismo i risultati delle statistiche. Esso, qualche volta, ha torto, ma non poche volte può aver ragione. Sentite: io sono fra gli ammiratori più sinceri, e non da oggi, della grande competenza e della grandissima laboriosità del commendator Bodio, l'antico direttore della statistica del Regno. Ma quando ho letto le notizie da lui pubblicate sui salari in Italia, non ho esitato, con tutta l'ammirazione per cotesto illustre scienziato, di protestare seriamente come modesto cultore di discipline statistiche...

Luzzatti Luigi, relatore. Si tratta di elementi non riscontrati!

Colajanni. Perfettamente, sono notizie di pura fantasia, che non hanno vera base reale, notizie frammentarie e incomplete, che possono e debbono trarre in errore qualunque studioso delle cose sociali che sulle medesime si volesse fondare. Cominciai a mettermi in avviso su queste statistiche allorquando vidi quelle pubblicate intorno all'industria zolfifera.

Non una corrispondeva alla verità; e vedete come spesse volte si viene ad eccitare l'odio di classe senza volerlo. Giorni fa, precisamente fondandosi sopra una di queste notizie ufficiali sull'industria zolfifera, ha fatto il giro di parecchi giornali d'Italia la notizia di quello che i produttori di zolfo (io non posso essere sospetto perchè sapete che ne sono uscito fuori, e lasciandoci la pelle) dunque in questi giornali si diceva, che per

i produttori di zolfo il lavoro di un operaio rappresenta quattro mila e tante lire per individuo, mentre a un operaio non spetta che un salario di una lire e 29 centesimi al giorno. La notizia secca secca, come è annunciata nei giornali, corrisponde alla verità, e, viceversa poi, è una falsità. Come, è una verità ed una falsità? Sissignori, si sono prese delle medie, e non si è tenuto conto che fra i salari vanno contati quelli dei fanciulli di pochi anni, i quali hanno sessanta centesimi al giorno.

Una voce. Male!

Colajanni. Sento dire da qualche collega, male. Noi quanto prima discuteremo la legge sul lavoro dei fanciulli, di cui è relatore l'onorevole Di San Giuliano, ed avremo anche occasione di riparare gli inconvenienti che si presentano nel lavoro dei fanciulli. Ma è vero, che quelle notizie sui salari sono assolutamente sbagliate?

Luzzatti Luigi, relatore. Quelle non sono del Bodio!

Colajanni. Sono dell'ufficio di Caltanissetta lo so, ma si rassomigliano tutte; dirò anzi all'onorevole Luzzatti, che egli sa bene quante notizie sbagliate contenga l'annuario statistico pubblicato fino dal 1881, poiché il commendatore Bodio prese unicamente sette case industriali fra le migliori, le industrie meglio organizzate e le più proficue, fece le medie e le presentò come dati di fatto.

È perciò che all'Ufficio del lavoro s'impone la sua organizzazione. La sua organizzazione deve essere tale, che noi non possiamo contare sui questionari, ma dobbiamo far sì che le notizie vengano raccolte direttamente sul luogo, per ogni singola categoria.

Ma allora si dirà che la spesa diventa colossale. No, c'è anche modo che non lo sia, e noi dobbiamo seguire quello che gli inglesi ed i nord americani hanno fatto a questo proposito. Essi hanno degli individui, che sono iscritti come operatori dell'Ufficio del lavoro nelle singole regioni; ma questi tali, sino a quando operano intermittenentemente, senza avere una carica definitiva, non hanno uno stipendio.

Mi soggiunge l'onorevole Luzzatti che anche nel Belgio è la stessa cosa; però c'è questo vantaggio che, quando l'Ufficio del lavoro ha bisogno di personale fisso, di personale sperimentato, di personale competente, sa dove mettere le mani. Immediatamente

tamente in mezzo a tutto questo elemento volontario, che per tanto tempo ha contribuito allo sviluppo dell'Ufficio del lavoro, esso può avere gli elementi che gli sono necessari. Seguendo questo modo noi apriremo la carriera a molti giovani intelligenti, i quali si preparerebbero a cotesti studi senza bisogno di venire a Roma.

Rimarrebbero ciascuno nelle proprie regioni, presterebbero servigi all'ufficio di lavoro, e così esso potrebbe misurare la loro capacità, e sapere che cosa se ne potrebbe ricavare ad un dato momento. Non si deve confondere, come parrebbe dal discorso dell'onorevole Di Scalea, la funzione degli ispettori con quella (non so come tradurre la parola) degli *enquêteurs*, o degli *inquirers*, di coloro che fanno le inchieste. È una cosa interamente diversa. Gli ispettori del lavoro devono essere alla disposizione degli Uffici del lavoro, sorvegliando che vengano eseguite le leggi del lavoro. Ed a questo proposito una parentesi è lecitissima, quella grande canzonatura, che è stata finora l'applicazione delle nostre leggi sul lavoro. Ma come volete che le nostre leggi sul lavoro finora, fossero rispettate ed eseguite se ci sono tre ispettori soli, i quali non hanno mai ispezionato niente? Noi abbiamo tre soli ispettori, mentre sappiamo che in Germania, in Inghilterra, in Francia, gli ispettori arrivano fino a 127. Quindi avviene che non è possibile avere, presso di noi, una esatta esecuzione di coteste leggi, fino a che non sia organizzato il corpo degli ispettori del lavoro. Ma ispettori del lavoro, intendiamoci, che siano davvero tali, che siano tecnici e non, come furono per il passato, beniamini di Tizio e di Caio, che, quando non c'era modo di farli entrare per via diretta nell'amministrazione dello Stato, si mandavano alla Direzione generale della statistica, come soprannumeri e, quando non c'era alcuna funzione da assegnar loro, si assegnava loro quella di ispettori del lavoro, ed essi poi non ispezionavano niente.

Dunque gli ispettori non si devono confondere con coloro che devono fare le richieste.

Questi possono essere volontari, e possono da principio non essere pagati.

E qui avrei terminato, se non sentissi il bisogno di aggiungere, che nella discussione, che si fece nella Commissione, dapprima non ci occupammo molto delle rappresentanze dei contadini: non ce ne occu-

pammo molto, perchè le nostre orecchie, in quel momento, erano piene delle notizie dell'organizzazione delle leghe del lavoro, perchè pensammo che le leghe dei contadini; siano quelle organizzate dai socialisti, siano quelle organizzate dai clericali (poichè voi sapete meglio di me che nel settentrione d'Italia le leghe messe assieme dai clericali sono numerose, bene organizzate e poderose) avrebbero saputo far valere i loro diritti.

Ci occupammo, invece, di una rappresentanza speciale dei lavoratori delle miniere di Sardegna e delle miniere di zolfo della Sicilia, perchè sono due categorie di operai, che non hanno alcuna organizzazione, o hanno una organizzazione assolutamente rudimentale. Io, che vivo in un centro importantissimo di miniere, non sono riuscito, per quanti tentativi abbia fatto, a veder sorgere vere associazioni di minatori. Queste associazioni poi, quando sono sorte, non sono riuscite ad altro che a qualche piccolo divertimento, un circolo, un locale di ritrovo, e nient'altro.

Inoltre i lavoratori delle miniere sono tra quelle categorie di operai, che hanno bisogno maggiore della legge, poichè infatti sono i più esposti agli infortuni e i più sottoposti a tutte le angherie, a tutti gli inconvenienti dei sistemi di pagamento del salario.

Per esempio, l'onorevole Di Scalea non toccò la questione gravissima del *truck-system* o pagamento in natura; questo pagamento in natura non lo vedremo mai nei lavori agricoli, almeno nel nostro Mezzogiorno, e qualunque sforzo si facesse per introdurlo riuscirebbe vano. Ma nelle miniere di zolfo il *truck-system* è esercitato in modo così disonesto, così scandaloso, che ogni coscienza onesta vi si deve assolutamente ribellare: là, per mezzo del *truck-system* si sottrae agli operai delle miniere per lo meno un terzo del salario normale.

Voglio toccare un'altra grave questione, e spero che la Camera vorrà risolverla nel senso proposto da noi, quella della penalità. A qualcuno riuscirà certamente molto ostica questa questione della penalità per coloro che si rifiutino di dare le notizie, che l'Ufficio del lavoro sarà per richiedere. Signori miei, se vogliamo che l'Ufficio del lavoro funzioni regolarmente, bisogna dargli i mezzi necessari. Ora negli Stati Uniti d'America si deplora vivamente che l'Ufficio

federale del lavoro, non avendo alcuna sanzione a sua disposizione contro coloro, che si ricusano di dar le notizie o le danno false, non abbia potuto condurre innanzi molte grandi inchieste per mancanza assoluta di mezzi. È così che una grande inchiesta sul *trust* non ha potuto dare i risultati, che se ne speravano, perchè i *trusts* si sono rifiutati di dare le notizie richieste; e si capisce che il loro tornaconto li spinga a negare queste notizie.

L'esperienza degli altri deve condurre noi a provvedere ed eliminare questo inconveniente.

Non so se altre leggi ed altri uffici del lavoro, per quanto abbia ricercato, stabiliscano queste penalità. Però ci sono alcuni Stati dell'Unione americana (poichè ogni Stato ha il suo Ufficio del lavoro) che hanno stabilito penalità per coloro, che si rifiutano di dare le notizie o le danno false. Quindi noi, imitando questi Stati, spingeremmo coloro, che sono restii a dare le informazioni, a darle esattamente.

Mi maraviglio infine che l'onorevole Di Scalea abbia sentito quasi una specie di ripugnanza, che si fosse data una qualsiasi rappresentanza ad organi non ufficialmente costituiti. Egli, che ha lodato la Svizzera per la forma speciale di organizzazione del suo Ufficio del lavoro, avrebbe dovuto ricordarsi che precisamente in Svizzera alla direzione del segretariato del lavoro c'è il presidente di una di quelle associazioni, che non hanno alcuna esistenza giuridica. Dirò di più: il direttore del segretariato generale è un socialista, ed è stato tale fin dai tempi passati, non da ora; mentre tutti tengono ad essere socialisti, io, viceversa, mi allontano dall'esserlo.

Dopo ciò, chiudendo questo mio disadorno discorso, sento il dovere di ricordare, che, prima di me e dell'onorevole Pantano (che abbiamo preso l'iniziativa di questa proposta di legge, che poi l'onorevole Zanardelli con tanto patriottismo e con tanto intuito delle odierne condizioni ha voluto far sua) un antico collega di Estrema Sinistra, l'onorevole Luigi Guelpa, presentò un disegno di legge sull'Ufficio del lavoro. Sento perciò il dovere di mandare di qui un saluto a quel nostro illustre collega. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

Cabrini. Come relatore sull'Ufficio del la-

voro nel congresso delle Camere del lavoro a Reggio Emilia e quindi insieme all'onorevole Guelpa, ora giustamente ricordato dall'amico Colajanni, e ad un altro ex-deputato che si occupò molto da questi banchi, di problemi di legislazione operaia, l'onorevole Antonio Maffi, nel congresso a sezioni riunite delle Camere, della Previdenza e della Cooperazione, esprimo il mio compiacimento, condiviso da' miei compagni del Comitato di propaganda delle Camere del lavoro d'Italia, per lo spirito di modernità onde s'è mostrata animata la Commissione là dove ha voluto accogliere buona parte dei voti formulati in quei Congressi memorabili.

L'articolo del progetto nel quale lo spirito di quel Congresso è stato in parte accolto dalla Commissione, è il secondo, che la Commissione volle sostituire all'articolo proposto dal Governo, e che l'onorevole Di Scalea ha specialmente preso di mira nel suo discorso. Ora per le ragioni stesse per le quali l'onorevole Di Scalea preferisce l'articolo proposto dal Governo a quello della Commissione, noi preferiamo questo a quello.

La Commissione ha tenuto in qualche conto le dichiarazioni dei Congressi di Reggio Emilia sulla necessità di una rappresentanza diretta del lavoro nel Consiglio e nell'Ufficio del lavoro. Noi per altro non crediamo che, nella misura proposta dalla Commissione, la proporzionalità nelle rappresentanze delle classi sociali sia rispettata; imperocchè mentre nelle prime linee di questa sua calorosa relazione il relatore ci parla del lavoratore, che è l'eroe e talvolta il martire della produzione; e considera il lavoro come *il fattore dominante della produzione*, viceversa, a questo eroe, a questo martire, si assegna una rappresentanza di meno che una decina di consiglieri sopra 44. (*Interruzione del deputato Pantano*).

Scusi, l'amico Pantano, ma, secondo le proposte della Commissione, se abbiamo la garanzia che nell'Ufficio del lavoro saranno rappresentati da lavoratori autentici gli interessi del lavoro, questa garanzia vien data soltanto là dove si parla della rappresentanza assegnata alle Camere del lavoro... (*Segni di diniego del deputato Pantano*).

L'amico Pantano che fa cenni di diniego, voglia considerare che la rappresentanza della Federazione delle Società mutue e la rappresentanza della Federazione delle cooperative possono essere affidate a mutualisti ed a cooperatori senza che questi rivestano la

qualità di veri operai, di lavoratori salariati. Infatti abbiamo nelle mutue una quantità di soci onorarii che sterilizzano l'azione del mutualismo stesso; e troppe cooperative hanno in sé, insieme all'elemento proletario, una quantità di elementi che non sono affatto proletari.

In quanto agli operai non organizzati che il Governo si propone di far rappresentare dai cinque consiglieri operai scelti e nominati dal Governo stesso, vorremmo almeno che la Commissione garantisse l'autenticità di tali operai. Abbiamo visto, nella scelta di operai riservata al Governo, che molte volte si fanno passare per operai persone che non lo sono affatto. Si aggiunga per tanto alla parola « operai » l'aggettivo « salariati », che determini il carattere degli operai stessi.

Degna di lode è la disposizione per la quale si rivendica all'organizzazione operaia il diritto di scegliersi i suoi rappresentanti. Nel mondo operaio è stata messa in circolazione una frase che ha fatto fortuna, e con la quale si qualificano efficacemente gli operai, che sono chiamati a rappresentare gli interessi degli operai stessi, non dai loro compagni di lavoro, ma o dal Governo, o da altri enti che rappresentano interessi avversi a quelli dei lavoratori: sono chiamati operai addomesticati. (*Si ride*).

E questi operai addomesticati molte volte compiono, o si sforzano di compiere la funzione di operai addomesticatori. Ora è bene che la scelta dei rappresentanti di operai sia sempre d'ora innanzi affidata alle organizzazioni operaie, le quali sole sono in condizione di poter conoscere i loro uomini, e affidare a valide mani la tutela e la difesa dei loro interessi e delle loro aspirazioni.

L'onorevole Di Scalea ha combattuto l'articolo 2 del testo della Commissione, specialmente lanciando frecce contro il riconoscimento di fatto delle Camere del lavoro per parte dello Stato.

Ha detto l'onorevole Di Scalea: Non possiamo accettare quest'articolo poichè in esso si parla d'una organizzazione che non è ancora legalmente riconosciuta. Intanto all'onorevole Di Scalea faccio notare che vi è qualche legge, nella quale si parla, oltre che delle singole cooperative, della Federazione delle cooperative italiane che, come tale, non è riconosciuta giuridicamente, pur avendo saputo farsi nel fatto riconoscere.

Ma questa è una questione secondaria; la questione principale è che quest'ufficio del lavoro il quale sorge per raccogliere gli elementi indispensabili a conoscere la vita stessa del lavoro e i rapporti che esso ha con gli altri fattori della produzione nella società capitalistica non potrebbe funzionare senza la collaborazione della organizzazione proletaria.

Poco fa l'amico Colajanni ci parlava di certe bizzarrie della statistica, per le quali molte volte anche la statistica viene ragionevolmente considerata un'opinione, e citava l'esempio degli errori contenuti nella statistica sui salari del Bodio. L'onorevole Luzzatti, assentendo, rispondeva all'onorevole Colajanni, osservando che quelle cifre erano inesatte, in quanto che era mancata la possibilità del riscontro.

Il riscontro sarà possibile, quando ai questionari diramati dagli uffici di statistica, e riguardanti i salari, non risponderanno soltanto i padroni, ma anche gli operai. E le organizzazioni dei lavoratori riescono magnificamente in questa opera di controllo e di correzione. Per esempio, in Germania, le statistiche delle organizzazioni dei lavoratori rettificano, spesso, gli errori contenuti nelle stesse statistiche ufficiali. Sarebbe invero strano che, mentre si attribuisce una rappresentanza alla previdenza ed una alla cooperazione, non si volesse dare rappresentanza alcuna a quella forma d'organizzazione, che è la preferita dai lavoratori siccome quella che risponde più efficacemente ai bisogni del momento, e cioè alle Camere di lavoro, le quali raccolgono tutte le leghe di miglioramento e di resistenza che rappresentano la terza fase della storia della nostra organizzazione operaia: dal mutualismo, alla cooperazione; dalla cooperazione, al miglioramento ed alla resistenza.

Un altro pensiero espresso dai congressi di Reggio Emilia vorremmo vedere rispecchiato chiaramente nel disegno di legge; e riguarda l'emigrazione.

Quando il disegno di legge venne agli Uffici, ricordo che l'egregio nostro collega Maggiorino Ferraris richiamò l'attenzione dell'Ufficio settimo, cui appartenevamo entrambi, sulla necessità d'includere in questo disegno di legge una disposizione speciale, per la quale l'ufficio del lavoro rispondesse almeno in parte ai bisogni dell'emigrazione.

Ora io vorrei che l'onorevole relatore

trovasse il modo di concretare qualche cosa di preciso in proposito, senza per altro volere attribuire all'ufficio del lavoro complicate funzioni per le quali, almeno nei primi anni, non gli bastassero le forze. Vorrei che semplicemente si limitasse ad organizzare un servizio di pubblicità gratuito per illuminare le nostre correnti emigratorie. Potremmo limitarci alle correnti emigratorie continentali e non occuparci di quelle transoceaniche; inquantochè queste richiederebbero un'opera troppo difficile e dispendiosa.

Accontentiamoci di questo: incominciando dall'autunno fino alla primavera l'Ufficio del lavoro, non solo con l'aiuto dei consoli, (che generalmente sono persone poco adatte a questi lavori; chè, fra di loro, i marchesi Paolucci sono le eccezioni e non certo la regola) ma coll'opera di persone specialmente incaricate e competenti (le quali attendano agli interessi del lavoro così come gli addetti commerciali attendono agli interessi della borghesia commerciale ed industriale, oltre i confini della patria) si raccolgano e si diffondano notizie e dati per modo che nella stagione invernale, nei paesi che danno tanto contributo all'emigrazione temporanea, tutte le mattine possa essere affisso all'albo municipale e in quello delle Cooperative, delle Società di mutuo soccorso e delle Leghe di miglioramento, un bollettino, dal quale l'emigrante apprenda lo stato del mercato estero. Ciò varrebbe ad impedire o a diminuire quei dolorosi casi, che sono stati portati tante volte alla tribuna della Camera, e intorno ai quali crediamo che la sola opera efficace sia la prevenzione, e cioè il mettere l'emigrante in condizione di conoscere un po' i paesi, nei quali va a cercare il lavoro.

Intorno a due altri punti — e assai importanti — delle conclusioni dei Congressi di Reggio Emilia, punti cui i relatori onorevoli Luzzatti e Pantano hanno dedicato — polemizzando — buona parte della loro relazione, mi limito a brevissime osservazioni; brevissime, perchè desideriamo di non intralciare con proposte, che andrebbero al di là del disegno di legge, il lavoro che stiamo per compiere.

Là dove — nelle conclusioni dei ricordati Congressi — si parla della assoluta indipendenza dell'Ufficio del lavoro da qualsiasi Ministero, intendiamo parlare di indipendenza nelle sue funzioni. Trattando, in

quei Congressi dell'argomento, eravamo preoccupati di impedire (e la medesima preoccupazione è nell'animo dei relatori, tanto che essi hanno dovuto manifestarla parecchie volte) che questo istituto potesse per disavventura diventare uno dei tanti rami della nostra burocrazia. E perciò pensammo e pensiamo che nelle sue funzioni sia indipendente da qualsiasi altro ufficio; e per questo proponiamo (e preciseremo questa idea nella discussione degli articoli) che la Presidenza del Consiglio del lavoro, anziché al ministro di agricoltura, industria e commercio, sia affidata a persona eletta fra i componenti il Consiglio del lavoro stesso.

Tra gli attributi di questo direttore del Consiglio del lavoro, vorremmo quello di intervenire nelle discussioni dei due rami del Parlamento per portarvi il frutto della propria esperienza e della propria autorità, ma riconosciamo che una tale proposta, la quale farebbe di questo presidente, una specie di ministro senza portafoglio, ci porterebbe molto lontano. Per stavolta rinunziamo, dato anche il fuggire dell'ora, a propugnarla, e votiamo il passaggio agli articoli, associandoci al voto espresso nella chiusa della relazione, là dove si parla della necessità che lo Stato italiano partecipi alla iniziativa da altre Nazioni presa per dar vita ad un organismo che curi lo svolgimento della legislazione operaia e sociale, non soltanto nei confini delle singole Nazioni, ma nel campo internazionale. (*Bene!*)

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, dò facoltà di parlare all'onorevole relatore.

Luzzatti Luigi, relatore. Anche a nome del collega Pantano, mi piace dichiarare che il compito nostro è facilissimo, perchè da tutte le parti si è confortato con adesioni cordiali questo disegno di legge.

Mi restringerò soltanto a fare alcune osservazioni all'onorevole Di Scalea. Non siamo qui in condizioni tecniche idonee a giudicare quali degli uffici del lavoro sieno i migliori e quali meno fruttiferi. Si tratta di istituzioni recentissime che, tranne quelle degli Stati Uniti d'America, hanno vita da pochi anni. Io credo, a mo' d'esempio, che l'Ufficio del lavoro nel Belgio sia in Europa il più produttivo e abbia dati gli effetti più utili e più salutari, da esso si sono tratte e si traggono informazioni e notizie statistiche che giovano quotidianamente all'esercizio dell'industria e all'utilità del lavoro.

L'Ufficio del lavoro del Belgio non è grandioso come quello di Francia: esso ha un abito modesto, ma ogni mese pubblica un bollettino dove si contiene una specie di notizie che sarei lietissimo se si potessero similmente diffondere anche fra gli operai italiani.

Per esempio, nel numero di novembre c'è una rubrica: « Il mercato del lavoro in ottobre 1901 », dove tutti trovano le vicende del mercato del lavoro del mese precedente; c'è un'altra rubrica: « Ufficio di collocamento gratuito », che è una delle attribuzioni modellate sul tipo di quelle del Lussemburgo, dove si esercita la funzione di gratuito collocamento per mezzo degli uffici postali, compito semplicissimo, che non costa nulla e che è di una utilità intuitiva. C'è poi una rubrica: « Gli scioperi nel Belgio avvenuti nel mese di ottobre », dove non con osservazioni teoriche, ma con notizie pratiche e tecniche si riferisce tutto ciò che si attiene agli scioperi avvenuti nel mese di ottobre.

Quindi in questo bollettino, di mese in mese, è fatto manifesto il movimento che si riferisce agli scioperi, al mercato del lavoro, ai salari, ai prezzi delle principali derrate alimentari all'ingrosso e al minuto tanto nelle società cooperative, quanto nelle singole botteghe, con riscontri evidenti dai quali si trae l'utilità della cooperazione; poi si riferisce tutto il movimento legislativo e della giurisprudenza del mese precedente, di guisa che con questa piccola rivista che va tra le mani degli operai perchè non è fatta soltanto per i dotti, ma è fatta per quelli che lavorano, non soltanto per quelli che studiano le leggi del lavoro, ma per quelli che le applicano nella realtà della vita, si danno notizie le quali hanno una utilità pratica immediata.

Ora poichè io giudico, onorevole Di Scaglia, il valore di queste istituzioni più che dall'aspetto delle dottrine scientifiche da quello dell'utilità pratica che rendono alla vita quotidiana dei lavoratori, a mio avviso l'Ufficio del lavoro del Belgio è superiore a quello della Francia.

E anche rispetto ai salari, dei quali si è parlato, l'Ufficio del Belgio è stato il primo a imitare quelli degli Stati Uniti d'America in una ricerca riscontrata dei salari. Perchè non si è ristretto soltanto a chiedere delle notizie ai fabbricanti, ma ha verificato queste notizie sui loro libri, sui loro registri.

La statistica dei salari negli Stati Uniti d'America e nel Belgio è fatta da autorevoli corrispondenti del lavoro, che si sono recati nei principali centri industriali ed hanno ottenuto, colla ispezione dei libri, la possibilità di esporre i dati genuini, i quali poi le associazioni operaie alla loro volta verificarono, cosicchè si hanno due serie di riscontri, quello sui libri dei fabbricanti, l'altro sulle notizie controllate, come ha detto l'onorevole Cabrini, fornite dagli operai.

E allora si consegue quella pienezza di luce che occorre in questa materia, e non avviene ciò che è accaduto in questa Camera quando vi si discussero di recente le questioni degli scioperi agrari, e ministri e deputati non poterono constatare neppure la vera entità dei salari (non dei nominali, che sono una cosa ben diversa da quella dei salari reali). Intorno a questioni di siffatta specie non sapevamo che quello che il ministro chiese per la prima volta ai prefetti, i quali in fretta raccolsero queste notizie vitali sui salari nel momento meno opportuno, in cui fervevano i dissidi tra il capitale e il lavoro, e per ciò il meno adatto a dare in un tranquillo ambiente quella sincerità di dati genuini che ci occorrono per trarre tutte le nostre conclusioni.

Qualsiasi scuola, quella degli economisti intransigenti, quella degli economisti sociali, o dei collettivisti, deve muovere dal reale, e a noi manca la realtà in questa materia.

Quando ho visto all'estero, in un lavoro di prim'ordine, come per esempio quello fatto dall'Ufficio del lavoro in Inghilterra, paragonarsi ai salari degli Stati Uniti d'America, ai salari dell'Inghilterra, del Belgio e di altri paesi i salari italiani, queste notizie traendo da ciò che noi abbiamo sinora pubblicato e che rappresenta in questa materia errori continui, me ne sono doluto perchè noi non contribuivamo in tal guisa a quella ricerca internazionale nell'argomento sociale dei salari che sarebbe necessaria, porgendo a noi e agli altri dati sinceramente vagliati e riscontrati.

Ora è l'Ufficio del lavoro, con quei criteri che furono qui chiariti, che deve fornirci queste notizie dei salari sincere, che giovino a tutte le scuole, da cui tutte le scuole economiche possano trarre le conseguenze che crederanno rispondenti ai loro ideali.

Ma intanto una cosa sarà fuori di questione, ed è la realtà investigata e vagliata con tutte le guarentigie e raggiunta con quei metodi di approssimativa certezza che si andranno perfezionando coll'esperienza. *(Bene!)*

L'onorevole Di Scalea domanda, mi pare, che si aggiungano, laddove si parla delle ricerche del lavoro in Italia e all'estero, le parole: « in tutte le forme. » Io non ho alcuna difficoltà, e non credo che l'abbiano i miei colleghi della Commissione, di accettare questa sua aggiunta, ma dico al mio amico Di Scalea, che in fondo è un oppositore molto blando di questo disegno di legge, perchè lo voterà anche se non accettiamo i suoi emendamenti.

Di Scalea. Sì.

Luzzatti, relatore. Sì, onorevole Di Scalea, sono lieto che me lo dichiari: l'indole di questi documenti, tutto il testo di questo disegno di legge non chiarisce che riguarda il lavoro in tutte le sue manifestazioni, lavoro manifatturiero, lavoro agricolo, lavoro minerario? Se ne fa cenno da tutte le parti: quindi è chiaro che non vi è bisogno di siffatta specificazione. Forse anzi la specificazione metterebbe in dubbio il senso netto e preciso delle nostre disposizioni. Quindi, se con siffatte dichiarazioni, che il Governo credo convaliderà con l'autorevole sua parola, l'onorevole Di Scalea si dichiara pago, io lascerei le disposizioni quali sono in questo punto.

Fu chiesto di aggiungere anche le ricerche sul lavoro delle carceri. Noi non le abbiamo aggiunte, quantunque fossero nella proposta di legge degli onorevoli Colajanni e Pantano.

Io vedendo che essi medesimi vi avevano rinunciato, credevo che tutta quella parte del lavoro delle carceri che rappresenta la concorrenza al lavoro libero entrasse naturalmente nelle ricerche dell'Ufficio senza specificarle in modo tassativo, ma se i due proponenti desiderano che questo punto della questione sia meglio chiarito, io non opporrò nessuna difficoltà.

Non posso tuttavia associarmi alla proposta dell'onorevole Cabrini e spero che egli stesso converrà con me, per tutto ciò che si riferisce all'emigrazione. Noi abbiamo votato una legge sull'emigrazione che comincia ad applicarsi incontrando molte difficoltà e lottando contro interessi molteplici che vincerà gradatamente, perchè rap-

presenta l'idea dell'utilità generale in guerra contro le avidità particolari; in quella legge vi è già tutto ciò che chiede l'onorevole Cabrini.

Lasciamo un po' di divisione di lavoro in questa materia, e piuttosto nel regolamento cerchiamo di stabilire dei nessi per l'azione comune dell'ufficio del lavoro coll'ufficio di emigrazione, sempre però nell'intento giustamente indicato dall'onorevole Cabrini di servire di guida e di dare notizie ai nostri emigranti, specie in dati periodi dell'anno.

Non posso accettare l'altra proposta dell'onorevole Di Scalea, il quale vorrebbe ripristinato l'articolo 2 del progetto ministeriale che non specificava le istituzioni operaie, dalle quali si dovevano trarre i componenti del Consiglio di lavoro. Come abbiamo detto nella nostra relazione, il Governo e la Commissione ritengono d'accordo che sarebbe un errore il sequestrare la rappresentanza del lavoro soltanto nelle sole organizzazioni del lavoro e che bisogna lasciare al Governo la facoltà di scegliere, con equità di numero, i componenti del Consiglio del lavoro anche fra quegli operai che non sono designati dalle organizzazioni sindacali.

Noi dobbiamo rispettare queste organizzazioni, ma non dobbiamo punire coloro che non sono organizzati; anche questi hanno diritto ad essere nel Consiglio rappresentati. Il Governo ricercherà gli operai e i contadini idonei a difendere gli interessi del lavoro anche fuori delle federazioni e per decreto reale li aggregerà al Consiglio.

Ma dall'altro canto, quando queste organizzazioni ci sono e rappresentano, alcune, persino trecentomila operai, perchè rifiutare loro il diritto di designare i propri rappresentanti, di indicare coloro che possono esporne le opinioni vive, le speranze ardenti ed i desiderî anche eccessivi di questa parte delle classi lavoratrici?

Parlamento e Governo devono desiderare che tutte queste rappresentanze dicano francamente i loro pensieri, li discutano in queste associazioni più larghe e riscontrate che sono i consigli del lavoro.

Che cosa possiamo noi temere? O ci diranno cose che noi ignoriamo e sieno giuste e noi le accoglieremo, o ci porteranno delle utopie e noi le combatteremo; nella libera controversia fra coloro che rappresentano il governo, la scienza, il capitale e il lavoro si formerà quella media di verità e di utilità,

contribuente al progresso del nostro paese. Da questa innovazione non può venire che luce. Ci mandino le classi operaie i loro rappresentanti, io non vedo alcun pericolo da ciò, preferisco che vengano a discutere con noi anzichè vederli discutere soltanto fra loro.

Una voce a sinistra. Se cospirassero?!

Luzzatti Luigi, *relatore.* Il modo per non farli cospirare è di indurli a discutere con noi, che non siamo cospiratori. (*Si ride! — Bene!*)

Quindi non possiamo accogliere la proposta dell'onorevole Di Scalea.

Dopo di che a me non resta che rallegrarmi vivamente di questo primo passo, che sarà pure un esordio, una prefazione, come dice l'amico Scalea, ma necessario per avere l'epilogo.

È un esordio che ci prepara gli elementi per conoscere la verità, e quindi è più probabile che l'epilogo, quale io desidero, sia argomento di conforto al popolo italiano che lavora e soffre.

Questo libro della legislazione del lavoro è ancora alle prime pagine nel nostro Paese, e noi dobbiamo coraggiosamente scriverlo, (*Bene!*) e lo scriveremo con tanto maggiore esattezza e cura dei grandi interessi che rappresenta quando muoveremo dal reale all'ideale con la cognizione esatta del vero. (*Benissimo! Bravo!*)

Ed è con questa eccelsa speranza che io prego la Camera di dare il suo suffragio al presente disegno di legge. (*Vive approvazioni — Congratulazioni.*)

Presidente Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(*Gli onorevoli segretari procedono al computo dei voti.*)

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Conto corrente tra il Ministero del tesoro e l'amministrazione militare.

Presenti e votanti . . . 248

Voti favorevoli . . . 193

Voti contrari . . . 55

(*La Camera approva.*)

Tombola telegrafica a favore dell'opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati, della pia Casa di Patronato pei minorenni e della pia Casa di rifugio per le minorenni corrigende di San Felice a Ema.

Presenti e votanti . . . 248

Voti favorevoli . . . 187

Voti contrari . . . 61

(*La Camera approva.*)

Approvazione della spesa straordinaria di lire 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie.

Presenti e votanti . . . 248

Voti favorevoli . . . 201

Voti contrari . . . 47

(*La Camera approva.*)

Mozioni.

Presidente. Prego gli onorevoli colleghi di volersi recare ai loro posti. Sono pervenute alla Presidenza le seguenti due mozioni, delle quali dò lettura perchè sottoscritte da più di dieci deputati:

« La Camera, convinta che sia un alto dovere di Stato e di solidarietà nazionale, il cooperare a che tutte le parti d'Italia si avvicinino nella loro prosperità, contribuendo insieme a realizzare la grandezza della patria, confida che il Governo vorrà provvedere al più presto a restaurare con proposte di legge e con atti economici e sociali, le condizioni non liete di Napoli, delle altre Provincie del Mezzogiorno e delle Isole.

« Luzzatti Luigi, De Bernardis, De Martino, Placido, Girardi, Mazzella, Arlotta, Biancheri, Rocco Marco, Sacchi, Gianolio, Ferraris Maggiorino, Suardi, Rubini, Pansini, Chinnaglia, DeGiorgio, Garavetti, Vendramini, Bonin, Socci, Santini, Colosimo, Chimienti, Mariotti, Biscaretti, Torlonia, Codacci-Pisanelli, De Marinis, Orlando, Francica-Nava, Colajanni, Gallo, Mantica, De Nava, Quintieri, De Renzi, Majorana, Colonna, Alessio, Lojodice, Cao-Pinna, Rizza Evangelista, Sapuppo, Furnari, Ventura, Bovi, De Felice-Giuffrida, Finocchiaro Lucio, De Luca Ippolito, Libertini Pasquale, Roselli, Borghese, Cavagnari, Di Stefano, Calissano, Libertini Gesualdo, Spada, Pala. »

« La Camera invita il Governo a presentare non oltre il 20 dicembre 1901 i disegni di legge:

a) per i provvedimenti economici a favore della città di Napoli;

b) per l'acquedotto pugliese;

c) per i lavori pubblici e per gli altri provvedimenti più urgenti intesi a svolgere la produzione e ad agevolare il traffico e le esportazioni dell'Italia meridionale ed insulare.

« Salandra, Di San Giuliano, Branca, Lucifero, Falconi N., De Cesare, Triepi, De Seta, Chimienti, F. Spirito, G. Libertini, Maury, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Mascia, Sapuppo, D'Andrea, Saporo, Arlotta, B. Spirito, Vagliasindi, Staglianò, Testasecca, P. Libertini, Visocchi, De Renzis, Montagna, Broccoli. »

Presidente. A termini del regolamento invito il Governo a indicare il giorno in cui intende che queste mozioni siano svolte.

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Zanardelli, presidente del Consiglio. (Segni di attenzione). Siccome vedo che per lunedì sono iscritte delle interpellanze sul medesimo argomento, e siccome fra le mozioni che ho udito leggere e queste interpellanze v'è molta connessione, così io credo che (se la Camera acconsente) potremmo fissare la discussione di queste mozioni, insieme alle interpellanze per la seduta di lunedì.

Siccome poi vedo che le mozioni sono parecchie, e le mozioni danno luogo a deliberazioni della Camera, e quindi anche a discussione, per far sì che esse non sieno rimandate, come le interpellanze, al lunedì successivo, si potrebbe stabilire che, nel caso che lo svolgimento delle interpellanze e delle mozioni non abbia termine entro la tornata di lunedì, si continui nei giorni successivi.

Presidente. Prima di tutto prego la Camera di ricordare che l'articolo 125 del regolamento dispone che « dopo la lettura di una mozione presentata a norma degli articoli 123 e 124, la Camera udito il Governo e il proponente, e non più di due deputati, determinerà il giorno in cui dovrà essere svolta e discussa la mozione. »

Domando dunque ai proponenti se accettano la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio.

Onorevole Luzzatti Luigi.

Luzzatti Luigi. Consento interamente.

Presidente. Onorevole Salandra...

Salandra. Acconsento pienamente.

De Martino. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

De Martino. Poichè le interpellanze presentate così da me come da altri onorevoli colleghi vertono sullo stesso argomento delle due mozioni, dichiaro di ritirare la mia interpellanza, e domando di essere iscritto a parlare sulle mozioni.

Presidente. Perfettamente. Rimane stabilito che le mozioni saranno discusse nella tornata di lunedì, e, se sarà necessario, nei giorni successivi; e poichè vi sono interpellanze relative al medesimo oggetto, riterrò gli interpellanti come iscritti a parlare sulle mozioni nell'ordine di presentazione delle rispettive interpellanze, e dopo che i due proponenti avranno svolto le mozioni stesse.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Miniscalchi, segretario, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro del tesoro per conoscere le ragioni, per le quali, venendo meno a una formale promessa data dal Governo e dalla Camera ai maestri d'Italia nella seduta del 4 giugno 1901, non sia stato presentato il progetto di legge di riforma del Monte Pensioni a favore dei vecchi insegnanti elementari.

« Credaro, Calissano, Orlando, Tedesco, Majorana, Menafoglio, De Nava, Caratti, Gregorio Valle, Cuzzi, A. Falconi, D'Andrea, Gattorno, Caldesi, Lollini, Luzzatto, Arconati, Pescetti, Dell'Acqua, De Felice-Giuffrida, Pennati, Barilari, Pantano, Majno, Colajanni. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro delle finanze, intorno all'ingiusta applicazione che si vorrebbe fare alle zolfare marine delle norme che regolano gli opifici ai sensi della legge 11 luglio 1899.

« Majorana. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica per sapere quali sono le ragioni per le quali si ritarda la costituzione delle classi aggiunte ai licei di Napoli in un nuovo liceo.

« Berenini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia, per conoscere la soluzione pratica ed utile che promise dare di fronte al seguente ordine del giorno presentato nella seduta del 22 giugno ultimo scorso:

« La Camera invita il Governo a stabilire la pianta organica degli impiegati degli archivi notarili con una più larga e razionale assegnazione di stipendi e col riconoscimento del diritto a pensione attuando in tal modo vecchie e ripetute promesse sempre deluse perfino col distrarre in spreto della legge notarile i notevoli avanzi che annualmente si ricavano dagli archivi e che dovevano essere destinati a regolare e migliorare la condizione del personale degli archivi stessi.

« Pescetti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per conoscere se crede tollerabile che, mentre si attende che con legge sia assicurata e convenientemente determinata la pensione delle operaie ed operai delle manifatture dei tabacchi, si veggano non valutati per fissare il modestissimo assegno di valetudinarietà tutti gli anni di servizio prestati, evitando in tal modo che lo Stato dia l'esempio di sottrarre ad un lavoro, sostenuto dalla donna anche in giovanissima età con un modestissimo e meritato compenso.

« Pescetti. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, perchè dica se, dopo gli studi e le conclusioni della Commissione d'inchiesta per Napoli, il Governo del Re intenda con provvedimenti radicali e con radicale cambiamento di metodi eliminare od attenuare almeno il grave dislivello economico, che si va ogni giorno più

accentuando fra le provincie del Mezzogiorno e le altre provincie del Regno.

« Spirito F. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sulle ragioni per cui il prefetto di Ascoli vietò che sul palazzo provinciale fosse apposta una lapide ai tre martiri fermani, approvata ad unanimità da quel Consiglio provinciale.

« Riccio Vincenzo. »

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro del tesoro sui provvedimenti che intende prendere a favore degli impiegati, specialmente per quanto riguarda la inasequestrabilità e la cedibilità del quinto degli stipendi.

« Riccio Vincenzo, Santini. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio e gli onorevoli membri del Governo per sapere quali provvedimenti intendano adottare per rilevare le condizioni economiche e finanziarie del comune di Napoli.

« Placido. »

Presidente. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento. Quanto alle interpellanze il Governo dichiarerà a suo tempo se e quando intenda rispondervi.

Sull'ordine del giorno.

Galimberti, ministro delle poste e dei telegrafi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Galimberti, ministro delle poste e dei telegrafi. Onorevole Presidente, al numero 7 dell'ordine del giorno di oggi trovasi iscritto il disegno di legge, che è stato anche dichiarato urgente, per « modificazioni al testo unico delle leggi postali approvato con Regio Decreto 24 dicembre 1899, n. 501, ed alla legge 27 maggio 1875, n. 2779, sulle Casse di risparmio postali ». Questo disegno di legge verrebbe in discussione nella seduta di domani. Ora, poichè esso fu presentato nell'ultimo scorcio del periodo estivo dei lavori parlamentari, la Giunta generale del bilancio, al cui esame era stato deferito, stralcio un solo articolo e sopra di esso soltanto riferì, non esaminando, per la ristrettezza del tempo, gli altri tre articoli del disegno di legge. Su questi articoli manca la relazione.

Ora io non potrei consentire che si di-

scutesse soltanto in parte questo disegno di legge; perciò pregherei l'onorevole Presidente e la Camera di volerlo rimandare alla Giunta del bilancio, perchè voglia completarne l'esame. Dopo di che, la Camera potrà discutere sopra l'intero disegno di legge, e non sopra una parte soltanto, ciò che, allo stato presente dei lavori parlamentari, non sarebbe affatto giustificato. (*Bene!*)

Presidente. Come la Camera ha inteso, l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi propone che sia rimandato alla Giunta generale del bilancio il disegno di legge iscritto nell'ordine del giorno col numero 7 perchè essa ne completi l'esame e la relazione, prima che la Camera inizi la discussione.

Se non vi sono osservazioni in contrario, la proposta dell'onorevole ministro s'intenderà approvata.

(*È approvata.*)

La seduta termina alle ore 17,45.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.

2. votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Riforma del casellario giudiziale. (270)

Disposizione interpretativa od aggiunta all'articolo 116 della legge sulle pensioni civili e militari. (274)

3. Seguito della discussione sul disegno di legge:

Istituzione di un ufficio del lavoro. (296-296-bis).

Discussione dei disegni di legge:

4. Approvazione dell'atto di transazione 29 marzo 1900 coll'Amministrazione degli Istituti ospitalieri di Milano, relativo alla vertenza per l'interramento del laghetto di S. Stefano in Broglio e per il rimborso delle

spese di gestione delle Pie. Case di S. Caterina della Ruota e della Senavra. (300)

5. Approvazione di un contratto di permuta di beni demaniali nel comune di Pavia. (200)

6. Vendita di duplicati della Biblioteca Vittorio Emanuele. (49) (*Urgenza*)

7. Stazioni climatiche nei boschi nazionali inalienabili. (40) (*Urgenza*)

8. Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti. (*Approvato dal Senato*) (277)

9. Ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari e Cassa di previdenza per le pensioni degli uscieri. (188)

10. Istituzione di una nuova qualità di trinciato comune di 3ª classe. (246)

11. Autorizzazione a concedere la patente di grado superiore ai maestri elementari con patente di grado inferiore, dopo un triennio di lodevole servizio. (305)

12. Ineleggibilità per la intera legislatura dei deputati la cui elezione fu annullata per brogli o per corruzione. (95)

13. Costituzione della frazione Montemitro in Comune autonomo. (308)

14. Prestito a premi a favore della Cassa Nazionale per la vecchiaia e la invalidità degli operai e a favore della Società Dante Alighieri. (292)

15. Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. (194)

16. Revisione generale dei redditi dei fabbricati e modificazioni alle leggi sulla relativa imposta. (192)

17. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (*Urgenza*) (139-80)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma, 1901 — Tip. della Camera dei Deputati